



Associazione Regionale pugliese

Corso Vittorio Emanuele II, n° 65 - 70122 Bari
Tel 080 / 5772315 - 16 Fax 080 / 5772314
segreteria@anci.puglia.it



Associazione
Nazionale
Comuni
Italiani

DOCUMENTAZIONE ATO RIFIUTI

- Bacini ed Impianti Ato Rifiuti
- Piano Rifiuti per Bacino
- Raccolta differenziata
- Accordo ANCI – CONAI
- Allegati Tecnici Accordo ANCI - CONAI

BACINI	AUTORITA' DI GESTIONE	IMPIANTI (a regime)	SITUAZIONE Al 31.8.2003	TARIFFA €/t
BA/1 – Nord Barese N. 9 Comuni Produzione rifiuti: 515 t/g	Costituita il 28.10.2002 Presidente: Sindaco di Barletta	<u>TRANI</u> Complesso	In esercizio solo la discarica	
		<u>ANDRIA</u> Discarica	In esercizio	
		<u>MOLFETTA</u> Compostaggio	In esercizio	
BA/2 – Bari e Comuni cintura Nord Ovest N. 9 Comuni Produzione rifiuti: 580 t/g Compostaggio a Molfetta (BA/I)	Costituita il 4.11.2002 Presidente: Sindaco di Bari	<u>BARI</u> Selezione e biostabilizzazione (parte del bacino) CDR (tutto il bacino)	Solo programmato	
		<u>GIOVINAZZO</u> Selezione e biostabilizzazione (parte del bacino) Discarica (tutto il bacino)	In esercizio solo le discariche private di Giovinazzo e Bitonto	
BA/4 – Murgia N. 9 Comuni Produzione rifiuti: 198 t/g CDR in uno degli altri tre impianti della Provincia Compostaggio: da definire	Costituita il 24.10.2002 Presidente: Sindaco di Altamura	<u>SPINAZZOLA</u> Selezione, biostabilizzazione e discarica	Solo programmato In esercizio la sola discarica privata di Altamura	
BA/5 – Sud Est barese e Valle d'Itria N. 21 Comuni Produzione rifiuti: 470 t/g	Costituita il 29.10.2002 Presidente: Sindaco di Monopoli	<u>CONVERSANO</u> Complesso	Realizzato solo l'impianto di selezione – non funzionante In esercizio la sola discarica privata	
		<u>GIOIA DEL COLLE</u> Compostaggio	In corso di realizzazione	
BR/1 – Fascia costiera N. 11 Comuni Produzione rifiuti:	Costituita il 5.11-28.11.2002 Presidente:	<u>BRINDISI</u> Complesso Compostaggio	In corso di realizzazione Funziona solo la discarica	

309 t/g	Sindaco di Brindisi			
BR/2 – Aree interne N. 9 Comuni Produzione rifiuti: 151 t/g CDR e compostaggio a Brindisi	Costituita il 5.11.2002 Presidente: Sindaco di Francavilla Fontana	<u>FRANCAVILLA FONTANA</u> Selezione, biostabilizzazione e discarica	E' in corso di realizzazione la sola discarica	
FG/1 – Gargano Settentrionale N. 16 Comuni Produzione rifiuti: 157 t/g CDR a Foggia Compostaggio: da definire	Non costituita	<u>LESINA</u> Selezione, biostabilizzazione e discarica	Da realizzare Vengono utilizzate le discariche di Foggia e di Cerignola	
		<u>ISOLE TREMITI</u> Condizionamento		
		<u>ISCHITELLA</u> Stazione di trasferimento		
		<u>VIESTE</u> Selezione, biostabilizzazione e discarica	Da realizzare Funziona solo la discarica	
FG/3 – Foggia, Gargano Meridionale, Sub Appennino Sud-Occid. N. 29 Comuni Produzione rifiuti: 493 t/g Compostaggio: da definire	Costituita il 15.11.2002 (non risultano costituiti tutti i Comuni) Presidente: Sindaco di Foggia	<u>FOGGIA</u> Complesso <u>TROIA</u> Stazione di trasferimento (realizzata)	Da realizzare biostabilizzazione e CDR Funziona la selezione e la discarica	
FG/4 – Tavoliere N. 9 Comuni Produzione rifiuti: 164 t/g Compostaggio: da definire	Costituita il 9.9.1998 Dal 30.12.2002 subentro del Comune di Ordona Presidente: Sindaco di Cerignola	<u>CERIGNOLA</u> Complesso	Da realizzare biostabilizzazione e CDR Funziona la selezione e la discarica	Base: 43,97 Esterni: 48,37
FG/5 – Sub Appennino Meridionale	Costituita il 28.10.2002	<u>DELICETO</u> Selezione, biostabilizzazione e	Biostabilizzazione da realizzare	

<p>N. 10 Comuni Produzione rifiuti: 31 t/g</p> <p>CDR a Cerignola</p>	<p>Presidente: Sindaco di Deliceto</p>	<p>discarica</p>	<p>Funziona la selezione e la discarica</p>	
<p>LE/1 – Salento Settentrionale N. 27 Comuni Produzione rifiuti: 437 t/g</p> <p>Compostaggio: da definire</p>	<p>Costituita il 29.10.2002</p> <p>Presidente: Sindaco di Lecce</p>	<p><u>CAVALLINO</u> Complesso</p>	<p>Da realizzare biostabilizzazione e CDR</p> <p>Funziona la selezione e la discarica</p>	
<p>LE/2 – Salento Centrale N. 46 Comuni Produzione rifiuti: 357 t/g</p> <p>Compostaggio: da definire</p>	<p>Costituita il 4.11-11.11.2002</p> <p>Presidente: Sindaco di Tuglie</p>	<p><u>Da definire</u> Complesso</p>	<p>In esercizio le discariche di Poggiardo e di Nardò</p>	
<p>LE/3 – Salento Meridionale N. 24 Comuni Produzione rifiuti: 238 t/g</p> <p>CDR a LE/2 Compostaggio: da definire</p>	<p>Costituita il</p> <p>Presidente: Sindaco di</p>	<p><u>Da definire</u> Selezione, biostabilizzazione e discarica</p>	<p>In esercizio la discarica di Ugento</p>	
<p>TA/1 – Arco Ionico Occidentale e Centrale N. 12 Comuni Produzione rifiuti: 530 t/g</p>	<p>Costituita il 30.12.2002- 21.1.2003</p> <p>Presidente: Sindaco di Taranto</p>	<p><u>MASSAFRA</u> Complesso</p>	<p>In corso di realizzazione Funziona solo la discarica</p>	
		<p><u>CASTELLANETA</u> Selezione, biostabilizzazione e discarica</p>	<p>Realizzata solo la selezione</p>	
		<p><u>TARANTO</u> Termovalorizzatore Compostaggio</p>	<p>Fase di partenza</p>	
<p>TA/3 – Arco Ionico Orientale N. 17 Comuni Produzione rifiuti: 284 t/g</p> <p>CDR a TA/1 Compostaggio : da Definire</p>	<p>Costituita il 15.11.2002</p> <p>Presidente: Sindaco di Manduria</p>	<p><u>MANDURIA</u> Selezione, biostabilizzazione e discarica</p>	<p>Biostabilizzazione da realizzare</p> <p>Funzionano selezione e discarica</p>	

PIANO DI GESTIONE
DEI RIFIUTI E DELLE BONIFICHE IN PUGLIA

decreto commissariale 30 settembre 2002, n. 296

Completamento, integrazione e modificazione

del piano già adottato con decreto commissariale 6 marzo 2001, n. 41

Organizzazione

in

Bacini

PROVINCIA DI BARI

L'organizzazione territoriale per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani nella provincia di Bari prevede l'articolazione in n. 4 ambiti territoriali ottimali (bacini di utenza), a seguito della soppressione del bacino di utenza BA/3, già previsto dalla precedente programmazione regionale. La titolarità dei servizi per i rifiuti urbani è assegnata, a regime, per ciascun ambito territoriale, all'Autorità per la gestione dei rifiuti urbani.

BACINO BA/1 Nord Barese

N. Comuni: 9 Produzione rifiuti: 515 t/g

Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di P., Corato, Molfetta, Ruvo di P., Terlizzi, Trani

FASE DI TRANSIZIONE

Discarica controllata:

Trani, c.da Puro Vecchio (pubblica, in esercizio)

Andria, C.da S. Nicola la G. (acquisita alla titolarità pubblica, in ampliamento)

Centro di selezione:

Trani, loc. Puro Vecchio (linea di selezione pubblica in costruzione)

Centro materiali racc. diff.:

Molfetta, Area artigianale, Zona D (pubblico, realizzato)

Impianto di compostaggio:

Molfetta, loc. Coda di Volpe (pubblico, in esercizio in concessione)

GESTIONE A REGIME

Impianto complesso di titolarità pubblica costituito da Centro di selezione, biostabilizzazione e produzione CDR, con annessa discarica di servizio/soccorso:

*Trani, loc. Puro Vecchio (linea di selezione in costruzione, discarica pubblica in esercizio, **linea di biostabilizzazione e di produzione CDR da realizzare**)*

Centro materiali racc. diff.:

Molfetta, Area artigianale, Zona D (pubblico, realizzato)

Impianto di compostaggio:

Molfetta, loc. Coda di Volpe (pubblico, in esercizio in concessione)

Ulteriore Discarica di servizio/soccorso:

Andria loc. S. Nicola la Guardia (previa acquisizione alla titolarità pubblica, in ampliamento)

Nota: la potenzialità dell'impianto di compostaggio di Molfetta consente l'utilizzazione dello stesso a servizio di altri ambiti territoriali (ambito territoriale annesso bacino BA/2).

BACINO BA/2 *Bari e Comuni cintura Nord-Ovest*

N. Comuni: 9 Produzione rifiuti: 580 t/g

Bari, Binetto, Bitetto, Bitonto, Bitritto, Giovinazzo, Modugno, Palo del Colle, Sannicandro di Bari

FASE DI TRANSIZIONE

Discarica controllata:

Giovinazzo, loc. S. Pietro Pago (privata, in esercizio con possibilità di ampliamento)

Bitonto, loc. Torre d'Aggera (privata, esaurita, con possibilità di ampliamento temporaneo nelle more della realizzazione della soluzione a regime)

Impianto di compostaggio:

Molfetta, utilizzazione dell'impianto a servizio del Bacino BA/I (pubblico, in esercizio in concessione)

GESTIONE A REGIME

Impianto complesso di titolarità pubblica costituito da Centro di selezione, biostabilizzazione e produzione CDR, con annessa discarica di servizio/soccorso:

Giovinazzo, loc. S. Pietro Pago (da realizzare previa acquisizione dell'area alla titolarità pubblica) (ved. scheda allegata)

Centro materiali racc. diff.:

ASI Bari/Modugno (realizzato da parte del Consorzio Asi con fondi pubblici)

Impianto di compostaggio:

Molfetta, utilizzazione dell'impianto a servizio del Bacino BA/I (pubblico, in esercizio in concessione)

Nota: la presenza dell'impianto di compostaggio di Molfetta, nel limotrofo bacino BA1, e l'esigenza comunque di ottimizzare la utilizzazione dello stesso, suggerisce il conferimento della frazione organica differenziata dal bacino BA2 nell'impianto di Molfetta, salvo successive diverse valutazioni e determinazioni assunte dalle Autorità di gestione interessate.

BACINO BA/3 Sud Barese

Ai fini della migliore organizzazione e della economicità complessiva dei servizi, i Comuni dell'ex Bacino BA/3 sono aggregati ai Bacini limitrofi BA/2, BA/4 e BA/5.

BACINO BA/4 Murgia

N. Comuni: 9 Produzione rifiuti: 198 t/g

Altamura, Cassano Murge, Gravina in P., Grumo Appula, Minervino Murge, Poggiorsini, Santeramo in Colle, Spinazzola, Toritto

FASE DI TRANSIZIONE

Discarica controllata:

Altamura, c.da Le Lamie (privata, in esercizio)

GESTIONE A REGIME

Impianto complesso di titolarità pubblica costituito da Centro di selezione e biostabilizzazione, con annessa discarica di servizio/soccorso:

Approfondimento individuazione sito in fase di definitiva valutazione (da realizzare).

Linea di produzione CDR:

Utilizzazione di uno degli impianti realizzati a servizio dei Bacini BA/1, BA/2 o BA/5, previa intesa tra le Autorità per la gestione interessate

Impianto di compostaggio:

Da definire da parte della Autorità per la gestione

Centro materiali racc. diff.:

Da definire da parte della Autorità per la gestione

BACINO BA/5 *Sud-Est Barese e Valle d'Itria*

N. Comuni: 21 Produzione rifiuti: 470 t/g

Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Alberobello, Capurso, Casamassima, Castellana Grotte, Cellamare, Conversano, Gioia del Colle, Locorotondo, Mola di Bari, Monopoli, Noci, Noicattaro, Polignano, Putignano, Rutigliano, Sammichele di Bari, Triggiano, Turi, Valenzano

FASE DI TRANSIZIONE

Discarica controllata:

Conversano, c.da Martucci (privata, in esercizio)

Centro di selezione:

Conversano, c.da Martucci (pubblico, realizzato)

Centro materiali racc. diff.:

Conversano, c.da Martucci (pubblico, realizzato)

GESTIONE A REGIME

Impianto pubblico complesso costituito da Centro di selezione, biostabilizzazione e produzione CDR:

*Conversano, c.da Martucci (linea di selezione pubblica realizzata, **linea di biostabilizzazione e di produzione CDR da realizzare**)*

Discarica di servizio/soccorso:

*Approfondimento individuazione sito in fase di definitiva valutazione (**da realizzare**).*

Centro materiali racc. diff.:

Conversano, c.da Martucci (pubblico, realizzato)

Impianto di compostaggio:

Gioia del Colle, c.da San Francesco (pubblico, in realizzazione in concessione)

PROVINCIA DI BRINDISI

L'organizzazione territoriale per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani nella provincia di Brindisi prevede l'articolazione in n. 2 ambiti territoriali ottimali (bacini di utenza).

La titolarità dei servizi per i rifiuti urbani è assegnata, a regime, per ciascun ambito territoriale, all'Autorità per la gestione dei rifiuti urbani.

BACINO BR/1 **Fascia costiera**

N. Comuni: 11 Produzione rifiuti: 309 t/g

Brindisi, Carovigno, Cellino S. Marco, Cisternino, Fasano, Mesagne, Ostuni, San Donaci, S. Pietro Vernotico, S. Vito dei Normanni, Torchiarolo

FASE DI TRANSIZIONE

Discarica controllata:

Brindisi, loc. Autigno (pubblica, in esercizio)

Linea di produzione CDR:

Brindisi, Area industriale (pubblico, in realizzazione)

Centro materiali racc. diff.:

Brindisi, Area industriale (pubblico, realizzato)

Impianto di compostaggio:

Brindisi, Area industriale (pubblico, in adeguamento in concessione)

GESTIONE A REGIME

Impianto complesso di titolarità pubblica costituito da Centro di selezione e biostabilizzazione, con annessa discarica di servizio/soccorso:

Brindisi, c.da Autigno (discarica pubblica in esercizio, centro di selezione e biostabilizzazione in realizzazione)

Linea di produzione CDR:

Brindisi, Area industriale (pubblico, in realizzazione)

Centro materiali racc. diff.:

Brindisi, Area industriale (pubblico, realizzato)

Impianto di compostaggio:

Brindisi, Area industriale (pubblico, in adeguamento in concessione)

Nota: la potenzialità dell'impianto di produzione del CDR e dell'impianto di compostaggio di Brindisi consente la utilizzazione degli stessi anche a servizio del bacino di utenza BR2

BACINO BR/2 *Aree interne*

N. Comuni: 9 Produzione rifiuti: 151 t/g

Ceglie Messapica, Erchie, Francavilla Fontana, Latiano, Oria, Sammichele Sal., S. Pancrazio Sal.,
Torre S. Susanna, Villa Castelli

FASE DI TRANSIZIONE

Discarica controllata:

Brindisi, loc. Autigno (pubblica, in esercizio) (BR/1)

Villa Castelli (pubblico a servizio esclusivo, in esaurimento)

Centro materiali racc. diff.:

Francavilla Fontana, c.da Feudo (pubblico realizzato)

Impianto di compostaggio:

Brindisi, Area industriale (pubblico, in adeguamento in concessione) (BR/1)

GESTIONE A REGIME

Impianto complesso di titolarità pubblica costituito da Centro di selezione e biostabilizzazione, con
annessa discarica di servizio/soccorso:

*Francavilla Fontana, c.da Feudo (discarica pubblica in fase di realizzazione in
concessione, **linee di selezione e bistabilizzazione da realizzare**)*

Linea di produzione CDR:

Brindisi, utilizzazione dell'impianto pubblico in realizzazione a servizio del Bacino BR/1

Centro materiali racc. diff.:

Francavilla Fontana, c.da Feudo (pubblico, realizzato)

Impianto di compostaggio:

*Brindisi, utilizzazione dell'impianto in realizzazione a servizio del Bacino BR/1 (pubblico in
concessione, in adeguamento)*

Nota: la presenza dell'impianto di produzione di CDR e dell'impianto di compostaggio di Brindisi e l'esigenza
comunque di ottimizzare la utilizzazione degli stessi suggerisce il conferimento della frazione secca selezionata
e della frazione organica differenziata del bacino BR2 negli impianti di Brindisi, salvo successive diverse
valutazione e determinazioni assunte dall'Autorità per la gestione interessata.

PROVINCIA DI FOGGIA

L'organizzazione territoriale per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani nella provincia di Foggia prevede l'articolazione in n. 4 ambiti territoriali ottimali (bacini di utenza), a seguito della aggregazione dei comuni del bacino FG/2, previsto dalla precedente programmazione regionale, a quelli del bacino FG/3.

La titolarità dei servizi per i rifiuti urbani è assegnata, a regime, per ciascun ambito territoriale, all'Autorità per la gestione dei rifiuti urbani.

BACINO FG/1 Gargano Settentrionale

N. Comuni: 16 Produzione rifiuti: 157 t/g

Apricena, Cagnano Varano, Carpino, Chieuti, Ischitella, Isole Tremiti, Lesina, Peschici, Poggio Imperiale, Rodi Garganico, S. Marco in Lamis, Sannicandro Garganico, S. Paolo Civitate, Serracapriola, Vico del Gargano, Vieste.

FASE DI TRANSIZIONE

Discarica controllata:

Vieste, loc. Landa della Serpe (pubblica, in esercizio, in ampliamento)

Discariche a servizio dei Bacini FG/3 e FG/4

Impianto di condizionamento:

Isole Tremiti (pubblico, in realizzazione)

Stazione di trasferimento:

Ischitella (pubblica, in realizzazione)

GESTIONE A REGIME

Impianti complessi di titolarità pubblica costituiti da Centro di selezione e biostabilizzazione, con annessa discarica di servizio/soccorso:

Lesina, loc. Pontonicchio (da realizzare previa acquisizione dell'area alla titolarità pubblica) (ved. scheda allegata).

Vieste, loc. Piano Grande (da realizzare previa acquisizione dell'area alla titolarità pubblica) (vedi scheda allegata).

Linea di produzione CDR:

Foggia, utilizzazione dell'impianto a servizio del Bacino FG/3

Centro materiali racc. diff.:

Da definire da parte dell'Autorità di gestione

Piazzole stoccaggio ingombranti, beni durevoli e racc. diff.:

Apricena (progettata)

Impianto di condizionamento:

Isole Tremiti (pubblico, in realizzazione)

Stazione di trasferimento:

Ischitella (pubblica, in realizzazione)

Impianto di compostaggio:

Da definire da parte dell'Autorità di gestione

BACINO FG/2 Sub-Appennino Occidentale

Ai fini della migliore organizzazione e della economicità complessiva dei servizi, i Comuni dell'ex Bacino FG/2 sono aggregati al Bacino FG/3.

BACINO FG/3 Foggia, Gargano Meridionale, Sub-Appennino Sud-Occ.

N. Comuni: 29 Produzione rifiuti: 493 t/g

Alberona, Biccari, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di P., Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Celle S. Vito, Faeto, Foggia, Lucera, Manfredonia, Mattinata, Monte S. Angelo, Motta Montecorvino, Orsara di Puglia, Pietra Montecorvino, Rignano Garganico, Roseto Valfortore, San Giovanni Rotondo, San Marco la Catola, San Severo, Torremaggiore, Troia, Volturara Appula, Volturino, Zapponeta

FASE DI TRANSIZIONE

Discarica controllata:

Manfredonia, loc. Pariti 2 (pubblica, in esercizio)

Foggia, c.da Passo Breccioso (pubblica, in realizzazione)

Centro di selezione:

Foggia, c.da Passo Breccioso (pubblico, realizzato)

Centro materiali racc. diff.:

Foggia, c.da Passo Breccioso (pubblico, realizzato)

Stazione di trasferimento:

Troia (pubblica, realizzata)

GESTIONE A REGIME

Impianto complesso di titolarità pubblica costituito da Centro di selezione, biostabilizzazione e produzione CDR, con annessa discarica di servizio/soccorso:

*Foggia, c.da Passo Breccioso (linea di selezione realizzata, discarica pubblica in realizzazione, **linea di biostabilizzazione e di produzione CDR da realizzare**)*

Centro materiali racc. diff.:

Foggia, c.da Passo Breccioso (pubblico, realizzato)

Impianto di compostaggio:

Da definire da parte dell'Autorità per la gestione

Stazione di trasferimento:

Troia (pubblica, realizzata)

Piazzole stoccaggio ingombranti, beni durevoli e racc. diff.:

Troia, Manfredonia e San Giovanni Rotondo (progettate)

BACINO FG/4 Tavoliere

N. Comuni: 9 Produzione rifiuti: 164 t/g

Carapelle, Cerignola, Margherita di Savoia, Ortona, Ortanova, S. Ferdinando di P., Stornara, Stornarella, Trinitapoli

FASE DI TRANSIZIONE

Discarica controllata:

Cerignola, loc. Forcone di Cafiero (pubblica, in esercizio)

Centro di selezione:

Cerignola, loc. Forcone di Cafiero (pubblico, realizzato)

Centro materiali racc. diff.:

Cerignola, loc. Forcone di Cafiero (pubblico, realizzato)

GESTIONE A REGIME

Impianto complesso di titolarità pubblica costituito da Centro di selezione, biostabilizzazione e produzione CDR, con annessa discarica di servizio/soccorso:

*Cerignola, loc. Forcone di Cafiero (linea selezione realizzata, discarica pubblica in esercizio e ampliamento, **linea di biostabilizzazione e di produzione CDR da realizzare**)*

Centro materiali racc. diff.:

Cerignola, loc. Forcone di Cafiero (pubblico, realizzato)

Impianto di compostaggio:

Da definire da parte dell'Autorità per la gestione

Piazzole stoccaggio ingombranti, beni durevoli e racc. diff.:

Ortonova (progettata)

BACINO FG/5 *Sub-Appennino Meridionale*

N. Comuni: 10 Produzione rifiuti: 31 t/g

Accadia, Anzano di P., Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Deliceto, Monteleone di P., Panni, Rocchetta S. Antonio, S. Agata di P.

FASE DI TRANSIZIONE

Discarica controllata:

Deliceto, Mass. Campana (pubblica, in esercizio)

Panni, loc. Sierra Natalino (pubblica, a servizio esclusivo, in esaurimento)

Centro di selezione:

Deliceto, Mass. Campana (pubblico, realizzato)

Stazione trasferimento materiali racc. diff.:

Deliceto, Mass. Campana (pubblico, realizzato)

GESTIONE A REGIME

Impianto complesso di titolarità pubblica costituito da Centro di selezione e biostabilizzazione, con annessa discarica di servizio/soccorso:

*Deliceto, Mass. Campana (linea selezione realizzata, discarica pubblica in esercizio, **linea di biostabilizzazione da realizzare**)*

Linea di produzione CDR:

Cerignola, loc. Forcone di Cafiero, utilizzazione dell'impianto a servizio del Bacino FG/4

Stazione trasferimento materiali racc. diff.:

Deliceto, Mass. Campana (pubblico, realizzato)

Piazzole stoccaggio ingombranti, beni durevoli e racc. diff.:

Panni (progettata)

PROVINCIA DI LECCE

L'organizzazione territoriale per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani nella provincia di Lecce prevede l'articolazione in n. 3 ambiti territoriali ottimali (bacini di utenza).

La titolarità dei servizi per i rifiuti urbani è assegnata, a regime, per ciascun ambito territoriale, all'Autorità per la gestione dei rifiuti urbani.

BACINO LE/1 *Salento Settentrionale*

N. Comuni: 27 Produzione rifiuti: 437 t/g

Arnesano, Calimera, Campi Salentina, Caprarica di Lecce, Carmiano, Castri' di Lecce, Cavallino, Copertino, Guagnano, Lecce, Lequile, Leverano, Lizzanello, Martignano, Melendugno, Monteroni di Lecce, Novoli, Porto Cesareo, Salice Salentino, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama, Squinzano, Surbo, Trepuzzi, Veglie, Vernole

FASE DI TRANSIZIONE

Centro di selezione e Discarica controllata:

Cavallino, loc. Mass. Guarini (pubblica, in esercizio in concessione)

Centro materiali racc. diff.:

Campi Salentina (pubblico, realizzato)

GESTIONE A REGIME

Impianto complesso di titolarità pubblica costituito da Centro di selezione, biostabilizzazione e produzione CDR, con annessa discarica di servizio/soccorso:

*Cavallino, loc. Mass. Guarini (linea di selezione, discarica pubblica in esercizio in concessione, **linea di biostabilizzazione e di produzione CDR da realizzare**)*

Centro materiali racc. diff.:

Campi Salentina (pubblico, realizzato)

Impianto di compostaggio:

Da definire da parte dell'Autorità per la gestione

BACINO LE/2 *Salento Centrale*

N. Comuni: 46 Produzione rifiuti: 357 t/g

Alezio, Andrano, Aradeo, Bagnolo del Salento, Botrugno, Cannole, Carpignano Salentino, Castrignano dei Greci, Castro, Collepasso, Corigliano d'Otranto, Cursi, Cutrofiano, Diso, Galatina, Galatone, Gallipoli, Giuggianello, Giurdignano, Maglie, Martano, Melpignano, Minervino di Lecce, Muro Leccese, Nardo', Neviano, Nociglia, Ortelle, Otranto, Palmariggi, Poggiardo, Sanarica, San Cassiano, Sannicola, Santa Cesarea Terme, Scorrano, Secli', Sogliano Cavour, Soleto, Spongano, Sternatia, Supersano, Surano, Tuglie, Uggiano La Chiesa, Zollino

FASE DI TRANSIZIONE

Discarica controllata:

Poggiardo, loc. Pastorizze (pubblica, in ampliamento)

Nardò, loc. Castellino (privata, in esaurimento, con possibilità di ampliamento temporaneo nelle more della realizzazione della soluzione a regime)

Centro materiali racc. diff.:

Melpignano (pubblico, realizzato)

GESTIONE A REGIME

Impianto complesso di titolarità pubblica costituito da Centro di selezione, biostabilizzazione e produzione CDR, con annessa discarica di servizio/soccorso:

Approfondimento individuazione sito in fase di definitiva valutazione (da realizzare).

Centro materiali racc. diff.:

Melpignano (pubblico, realizzato)

Impianto di compostaggio:

Da definire da parte dell'Autorità per la gestione

BACINO LE/3 *Salento Meridionale*

N. Comuni: 24 Produzione rifiuti: 238 t/g

Acquarica del Capo, Alessano, Alliste, Casarano, Castrignano del Capo, Corsano, Gagliano del Capo, Matino, Melissano, Miggiano, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Parabita, Patu', Presicce, Racale, Ruffano, Salve, Specchia, Taurisano, Taviano, Tiggiano, Tricase, Ugento

FASE DI TRANSIZIONE

Discarica controllata:

Ugento, loc. Burgesi (privata, in esercizio in concessione)

Centro materiali racc. diff.:

Ugento (pubblico, in realizzazione)

GESTIONE A REGIME

Impianto di titolarità pubblica complesso costituito da Centro di selezione e biostabilizzazione, con annessa discarica di servizio/soccorso:

Approfondimento individuazione sito in fase di definitiva valutazione (da realizzare).

Linea di produzione CDR:

Utilizzazione dell'impianto a servizio del Bacino LE/2

Centro materiali racc. diff.:

Ugento (pubblico, in realizzazione)

Impianto di compostaggio

Da definire da parte dell'Autorità per la gestione

PROVINCIA DI TARANTO

L'organizzazione territoriale per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani nella provincia di Taranto prevede l'articolazione in n. 2 ambiti territoriali ottimali (bacini di utenza), a seguito della aggregazione dei comuni del bacino TA/2, previsto dalla precedente programmazione regionale, a quelli del bacino TA/1.

La titolarità dei servizi per i rifiuti urbani è assegnata, a regime, per ciascun ambito territoriale, all'Autorità per la gestione dei rifiuti urbani.

BACINO TA/1 Arco Jonico Occidentale e Centrale

N. Comuni: 12 Produzione rifiuti: 530 t/g

Castellaneta, Crispiano, Ginosa, Laterza, Martina Franca, Massafra, Montemesola, Mottola, Palagianello, Palagiano, Statte, Taranto

FASE DI TRANSIZIONE

Discarica controllata:

Massafra, loc. Mass. Console (acquisita alla titolarità pubblica, in esercizio)

Castellaneta, c.da Cappella Civile (privata, realizzata, esercizio in istruttoria)

Centro di selezione:

Massafra, loc. Mass. Console (acquisito alla titolarità pubblica, in realizzazione)

Castellaneta, c.da Cappella Civile (pubblico, in realizzazione)

Centro materiali racc. diff.:

Taranto (pubblico, realizzato)

Impianto integrato di smaltimento:

Taranto/Statte, impianto di titolarità pubblica con linee di termodistruzione e recupero di energia e linee di compostaggio (in funzione per collaudo)

GESTIONE A REGIME

Impianto complesso di titolarità pubblica costituito da Centro di selezione e biostabilizzazione, con annessa discarica di servizio/soccorso:

*Massafra, loc. Mass. Console (linea di selezione in realizzazione e discarica acquisita alla titolarità pubblica, in esercizio, **linea di biostabilizzazione da realizzare**)*

Centro di selezione e biostabilizzazione

*Castellaneta, c.da Cappella Civile (linea di selezione pubblica realizzata, **linea di biostabilizzazione da realizzare**)*

Linea di produzione CDR:

Da localizzare d'intesa tra Commissario delegato e Autorità per la gestione

Centro materiali racc. diff.:

Taranto (pubblico, realizzato)

Impianto integrato di smaltimento:

Taranto/Statte, impianto di titolarità pubblica con linee di termodistruzione e recupero di energia e linee di compostaggio

Seconda discarica di soccorso:

Castellaneta, c.da Cappella Civile (discarica privata realizzata, da utilizzare previa acquisizione dell'impianto alla titolarità pubblica)

BACINO TA/2 Arco jonico Centrale

Ai fini della migliore organizzazione e della economicità complessiva dei servizi, i Comuni dell'ex Bacino TA/2 sono aggregati al Bacino TA/1.

BACINO TA/3 **Arco Jonico Orientale**

N. Comuni: 17 Produzione rifiuti: 284 t/g

Avetrana, Carosino, Faggiano, Fragagnano, Grottaglie, Leporano, Lizzano, Manduria, Maruggio, Monteiasi, Monteparano, Pulsano, Roccaforzata, San Giorgio Jonico, San Marzano di San Giuseppe, Sava, Torricella

FASE DI TRANSIZIONE

Discarica controllata:

Manduria, c.da Li Cicci (in esaurimento)

GESTIONE A REGIME

Impianto complesso di titolarità pubblica costituito da Centro di selezione e biostabilizzazione, con annessa discarica di servizio/soccorso, e Centro materiali racc. diff.:

Manduria, c.da La Chianca (in realizzazione, in concessione)

Linea di produzione CDR:

Utilizzazione dell'impianto realizzato a servizio del Bacino TA/1, previa intesa tra le Autorità per la gestione

Impianto di compostaggio

Da definire da parte dell'Autorità per la gestione

Tab. 1 – Impianti di Bacino per la gestione dei rifiuti differenziati.

BACINI	IMPIANTO	ABITANTI <i>(tot. 4.100.000)</i>	SITUAZIONE	GESTIONE
BA/1 – Nord Barese	Molfetta	430.000	In esercizio dal 2002	Azienda Speciale del Comune di Molfetta
BA/2 – Bari e Comuni cintura Nord Ovest	Modugno (Ex ASI)	510.000	Realizzato – non funzionante	
BA/4 – Murgia	<i>Non programmato</i>	160.000	<i>Da definire da parte dell’Autorità di gestione</i>	
BA/5 – Sud Est barese e Valle d’Itria	Conversano	390.000	Realizzato – non funzionante	
BR/1 – Fascia costiera	Brindisi	260.000	Realizzato – non funzionante	
BR/2 – Aree interne	Francavilla Fontana	120.000	Realizzato – non funzionante	
FG/1 – Gargano Settentrionale	<i>Non programmato</i> Apricena: Piazzola stoccaggio (in corso di realizzazione)	120.000	<i>Da definire da parte dell’Autorità di gestione</i>	
FG/3 – Foggia, Gargano Meridionale, Sub Appennino Sud-Occid.	Foggia Troia, Manfredonia, San Giovanni Rotondo: Piazzole stoccaggio (in corso di realizzazione)	410.000	In esercizio dal 2002	Daunia Ambiente (Soc. mista costituita dall’Azienda Speciale del Comune di Foggia)
FG/4 – Tavoliere	Cerignola Orta Nova: piazzola di stoccaggio (in corso di realizzazione)	135.000	In esercizio dal 2002 Funzionamento a regime, compresa la selezione della plastica per conto di COREPLA	S.I.A. (Società costituita interamente dal Consorzio Igiene Ambientale, Autorità di gestione del Bacino FG/4)
FG/5 – Sub Appennino Meridionale	Deliceto (Stazione di trasferimento – materiale destinato all’impianto di Cerignola)	25.000	Non Realizzato	
LE/1 – Salento Settentrionale	Campi Salentina	410.000	Realizzato – non funzionante	
LE/2 – Salento Centrale	Melpignano	300.000	Realizzato – non funzionante	

<i>LE/3 – Salento Meridionale</i>	Ugento	180.000	In corso di realizzazione	
<i>TA/1 – Arco Ionico Occidentale e Centrale</i>	Taranto	440.000	Realizzato – non funzionante	
<i>TA/3 – Arco Ionico Orientale</i>	Manduria	210.000	In corso di realizzazione	



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI



CONAI

CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

Accordo Quadro ANCI – CONAI

PREMESSO

- A. che il Decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, e successive modifiche e integrazioni, recepisce la Direttiva 91/156/CEE sulla gestione dei rifiuti e detta specifiche norme in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in attuazione della Direttiva 94/62/CE;
- B. che la Direttiva 2004/12/CE modifica la Direttiva 94/62/CE;
- C. che in particolare l'attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio deve essere ispirata all'osservanza dei principi comunitari di cui alle suddette direttive ed ai commi 1, 2, 3, dell'articolo 36 del Decreto legislativo 22/97, ed all'incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della quantità e della qualità degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
- D. che ai sensi delle citate norme i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio ed agli stessi è fatto carico di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio fissati dalla vigente normativa, nonché agli obblighi della ripresa dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico;
- E. che nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 24 deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani secondo le percentuali minime ivi indicate e che, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, Decreto legislativo 22/97, spetta alla Pubblica Amministrazione ed ai soggetti dalla stessa delegati, organizzare il servizio pubblico per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio;
- F. che i produttori e gli utilizzatori adempiono all'obbligo della raccolta e gestione dei rifiuti di imballaggio così come previsto dall'articolo 38 del Decreto legislativo 22/97;
- G. che l'articolo 39 del Decreto legislativo 22/97 riporta che l'organizzazione e la gestione della raccolta differenziata devono essere effettuate secondo criteri che privilegiano l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione degli altri rifiuti;
- H. che, ai sensi dell'articolo 42 del Decreto legislativo 22/97, il CONAI elabora un Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che, in riferimento alle singole tipologie dei materiali, individui linee di intervento idonee al raggiungimento degli obiettivi ivi indicati;

I. che in attuazione dell'obbligo di ripresa dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico, il CONAI riconoscerà ai Comuni per il servizio e lo sviluppo della raccolta differenziata i corrispettivi correlati ai parametri economici relativi ai criteri di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 39 del Decreto legislativo 22/97, nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 38, commi 9 e 10 e degli articoli 41 e 42 del Decreto stesso;

J. che la restituzione di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata, debbono avvenire nel rispetto degli articoli 38, comma 10, e 49, comma 10, del Decreto legislativo 22/97 e che gli oneri economici per la restituzione di imballaggi usati e dei rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata, sono riconosciuti ai sensi degli articoli 38, comma 10, e 49 del Decreto legislativo 22/97;

K. che ai sensi del comma 3 dell'articolo 41 è stato stipulato il giorno 8 luglio 1999 da ANCI e CONAI l'Accordo di Programma Quadro ivi previsto e che detto Accordo è scaduto in data 31 dicembre 2003;

L. che le Parti hanno inteso sottoscrivere un nuovo Accordo Quadro e che nelle more della stipula di tale Accordo hanno sottoscritto in data 13 febbraio 2004 un Accordo per la Disciplina del periodo suddetto;

CONSIDERATO

A. la necessità di dare vita ad un nuovo Accordo Quadro che regolamenti la raccolta differenziata di tutte le filiere merceologiche dei rifiuti di imballaggio;

B. che la nuova Direttiva 2004/12/CE definisce obiettivi più ampi rispetto a quelli indicati nell'Allegato E del Decreto legislativo 22/97;

C. la necessità di garantire una gestione coordinata dell'applicazione dell'Accordo Quadro nella quale CONAI assuma un ruolo di impulso e garanzia rispetto ai Consorzi di cui all'articolo 40 del Decreto legislativo 22/97, di seguito anche "Consorzi di filiera";

D. l'impegno di perseguire gli obiettivi di prevenzione e riduzione dell'impatto sull'ambiente della gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio nonché di fornire opportuna informazione ai consumatori ed agli operatori interessati;

E. l'opportunità di favorire l'applicazione di sistemi di gestione integrata dei rifiuti ad alto contenuto di sostenibilità, dando corso ad idonee iniziative di prevenzione e minimizzazione dei rifiuti di imballaggio;

F. l'opportunità che ANCI e CONAI si incontrino con cadenza periodica per confrontarsi sui principi guida del Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio. Tali incontri e le relative agende saranno organizzati dal Comitato di coordinamento di cui al punto 7.

G. che gli Enti locali territoriali e/o i gestori dei servizi di competenza dei predetti Enti hanno provveduto, in attuazione delle disposizioni in materia e/o sulla base di convenzioni con i soggetti di cui al cessato Accordo Quadro, ad organizzare dei sistemi di raccolta differenziata adottando metodiche operative, ivi compresa l'acquisizione di strumenti, beni, servizi nonché impianti, per la raccolta

(recupero), la valorizzazione e la nobilitazione delle frazioni raccolte, con conseguente assunzione di costi patrimoniali pluriennali;

H. l'opportunità che l'ANCI ed il CONAI promuovano iniziative di prevenzione, minimizzazione, raccolta differenziata e avvio a recupero dei rifiuti di imballaggio da realizzare in un'ottica di compatibilità ambientale in sistemi territoriali particolarmente ed oggettivamente in sofferenza (vaste zone con piccole comunità, soprattutto montane, isole minori, ecc.);

I. che l'ANCI ed il CONAI convengono sulla necessità che il Governo proceda in tempi rapidi alla determinazione dei criteri di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali provenienti da superfici private, anche avendo presente il dettato dell'art.43, comma 2, del Decreto legislativo 22/97. Tale regolamentazione dovrà trovare adeguata e coerente applicazione sul territorio nazionale tramite i regolamenti comunali. Come anche previsto dalla vigente normativa, è salvaguardato il diritto delle imprese di scegliere tra le diverse modalità di conferimento presenti sul territorio, o scegliere di avviare direttamente al riciclaggio i rifiuti con relativa documentazione. In base agli accordi territoriali può essere individuata una modulazione dei costi del servizio tale da premiare i comportamenti efficienti e virtuosi. Inoltre le Parti si danno atto che, in sede di definizione degli allegati tecnici con i singoli Consorzi di filiera, sono state concordate forme di gestione e valorizzazione economica specifiche per i flussi di imballaggio assimilati ai rifiuti urbani, comunque conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata.

J. che, ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo 22/97, in varie realtà sono divenuti operativi gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) e/o altre aggregazioni di enti locali territoriali istituiti dai Comuni con lo scopo di organizzare la gestione unitaria dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'articolo 24 del Decreto legislativo 22/97 ed ai piani provinciali;

K. l'opportunità che l'ANCI e il CONAI promuovano accordi di programma territoriali volti ad ottimizzare la gestione integrata dei rifiuti e ad incentivare la prevenzione e minimizzazione degli stessi, nonché promuovere l'avvio a riciclaggio dei rifiuti di imballaggio;

L. l'opportunità di promuovere forme di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in attuazione del principio comunitario della responsabilità condivisa in virtù:

- delle funzioni di CONAI come richiamate dall'articolo 41, comma 2 ed in particolare dalla lettera d) del Decreto legislativo 22/97,
- dei compiti della Pubblica Amministrazione come richiamati dall'articolo 39, comma 2bis del Decreto legislativo 22/97,
- del DM 203/2003 in materia di acquisto di prodotti ottenuti con materiale riciclato in misura del 30%;

M. che l'ANCI e il CONAI convengono sull'opportunità che siano realizzate modalità di coordinamento tra il Comitato di coordinamento di cui al punto 7 del presente Accordo Quadro e l'Osservatorio Nazionale Rifiuti, di cui all'art. 26 del Decreto legislativo 22/97, al fine di una valutazione congiunta delle tematiche relative alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e in particolare di quelle connesse all'attuazione del presente Accordo. Nell'ambito del predetto coordinamento potranno essere definite modalità di verifica da parte dell'Osservatorio Nazionale Rifiuti di dati e informazioni, con particolare riguardo a quelli relativi al conseguimento degli obiettivi

di riciclaggio e recupero, individuati dai piani di prevenzione e recupero ed alla loro valutazione e certificazione. Anche su richiesta di una sola delle Parti, potrà essere richiesto inoltre al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di attivare le proprie competenze in materia su tutte le criticità che si evidenziassero nella gestione del settore.

CONCORDANO

1 PREMESSE

1.1 Le premesse, i "considerata" e gli allegati formano parte essenziale ed integrante del presente Accordo Quadro.

2 OBBLIGHI DELLE PARTI

2.1 Il CONAI assicura, tramite i Consorzi di cui all'articolo 40 del Decreto legislativo 22/97 ed i produttori non associati ai predetti Consorzi, il ritiro dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata, sulla base del Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 42 del Decreto legislativo 22/97.

2.2 Il CONAI si impegna a corrispondere, tramite i Consorzi di cui all'articolo 40 del Decreto legislativo 22/97, sulla base della quantità dei rifiuti di imballaggio raccolti e conferiti, il pagamento dei corrispettivi come fissati dal presente Accordo. Sono altresì a carico del CONAI, fatto salvo quanto eventualmente disposto dagli allegati tecnici, eventuali oneri di movimentazione e/o trasporto, anche fuori ambito, per il conferimento dei rifiuti di imballaggio ai centri e/o impianti indicati dal medesimo.

2.3 Sono a carico del CONAI, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera g) del Decreto legislativo 22/97, anche tramite i Consorzi di filiera, i costi delle campagne di informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale ritenute utili ai fini dell'attuazione del Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Restano a carico dei Consorzi di cui all'articolo 40 del predetto Decreto legislativo i costi delle campagne di informazione, a livello locale, i cui criteri generali saranno concordati nell'ambito del Comitato di coordinamento sulla base di quanto previsto al punto 9).

2.4 Nell'ambito dei principi e dei ruoli dell'ANCI e del CONAI indicati nel Decreto legislativo 22/97, si concorda che la raccolta differenziata attuata dai Comuni, dalle loro forme associative o da loro delegati, è la fonte prioritaria di rifiuti di imballaggio concorrenti al raggiungimento degli obiettivi nazionali di recupero del CONAI.

2.5 Nel caso siano superati, a livello nazionale, gli obiettivi indicati nel Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio, il CONAI si impegna a ritirare a condizioni economiche da concordare nell'ambito del Comitato di coordinamento di cui al punto 7, e comunque a valore positivo, i rifiuti di imballaggio raccolti nei limiti massimi di riciclaggio previsti dalla legge.

2.6 Spetta ai Comuni realizzare, secondo criteri che privilegiano l'efficienza, l'efficacia e l'economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione degli altri rifiuti, anche tramite i gestori dei servizi, un adeguato sistema di raccolta differenziata attraverso i regolamenti comunali di cui

all'articolo 21, comma 2, del Decreto legislativo 22/97 anche in riferimento al comma 3, lettera c), dell'articolo 41 del Decreto stesso.

2.7 Nelle situazioni in cui sia funzionale la raccolta differenziata promiscua di rifiuti di imballaggio e frazioni merceologiche a questi simili, se pur non tutte riconducibili ai rifiuti di imballaggio, le Parti concordano, nell'ambito degli specifici allegati tecnici, il corrispettivo comunque di valore positivo. I Comuni e/o i loro delegati possono, come in passato, sottoscrivere con i Consorzi di filiera la convenzione solo per i rifiuti di imballaggio, commercializzando direttamente le frazioni merceologiche simili una volta separate dalle frazioni di rifiuto di imballaggio. Verranno in ogni caso forniti ai Consorzi i dati di raccolta relativi alle diverse frazioni.

2.8 Il CONAI si impegna inoltre, anche tramite i Consorzi di filiera, a promuovere e partecipare ad iniziative volte a prevenire e a minimizzare la produzione di rifiuti di imballaggio che coinvolgano i consumatori, le Pubbliche Amministrazioni e gli operatori economici interessati anche attraverso l'attivazione di accordi volontari.

3 CORRISPETTIVI

3.1 Il CONAI, anche tramite i Consorzi di filiera nel rispetto di quanto sopra, riconoscerà ai Comuni o loro delegati, per i servizi resi, i corrispettivi definiti al successivo punto 3.2, per le diverse fasi di gestione dei rifiuti di imballaggio, dalla raccolta al conferimento alle strutture operative indicate nelle convenzioni. Eventuali lavorazioni di pretrattamento e/o di valorizzazione delle frazioni raccolte e i relativi corrispettivi potranno essere concordati tra i Consorzi di filiera ed i gestori dei servizi.

3.2 I corrispettivi nonché le modalità organizzative del servizio correlate ai diversi rifiuti oggetto del presente Accordo, conferiti su indicazione del CONAI, sono definiti nei citati allegati tecnici che riportano anche i relativi standard qualitativi. I suddetti allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo.

3.3 Al fine di promuovere una gestione integrata dei rifiuti pur ritenendo come forma prioritaria di recupero l'avvio a riciclaggio del materiale conferito in raccolta differenziata, le parti concordano nel ritenere l'incenerimento con recupero di energia dei rifiuti di imballaggio e la produzione del CDR (Combustibile Derivato da Rifiuto) forme di avvio a recupero da incentivare nei limiti degli obiettivi di recupero previsti dalla normativa vigente. A tal fine CONAI, tramite i Consorzi di filiera, stipulerà apposite convenzioni sulla base dello specifico allegato tecnico che, a titolo di indirizzo generale, siano informate al principio dell'ottimizzazione del recupero energetico, in relazione all'efficienza di rendimento energetico degli impianti.

3.4 Per le frazioni metalliche avviate agli impianti di trattamento/termovalorizzazione va considerata l'opportunità, a livello locale, di predisporre adeguate strutture di separazione a monte e a valle dei detti impianti, da concordare con i Consorzi interessati anche in termini di costi di installazione e di esercizio.

3.5 Le quantità stimate di rifiuti di imballaggio avviate a recupero energetico e quelle ritirate, sulla base dello specifico allegato tecnico e delle rispettive convenzioni, a monte e/o a valle dell'impianto, in quanto avviate al riciclaggio, concorrono a tutti gli effetti al raggiungimento degli obiettivi fissati all'articolo 37 del Decreto legislativo 22/97.

3.6 Le Parti concordano che i corrispettivi di cui al punto 3.1 saranno adeguati annualmente secondo la formula prevista nel precedente Accordo di Programma Quadro tra ANCI e CONAI sottoscritto l'8 luglio 1999.

Il corrispettivo verrà revisionato annualmente sulla base dei seguenti pesi:

- a) 60% del costo del personale;
- b) 20% del costo del carburante;
- c) 20% del costo di esercizio automezzi e trasporto.

Il valore ponderato ottenuto dall'applicazione della formula di cui sopra sarà applicato nella misura dell'80%.

Non si procederà ad aggiornamento del corrispettivo per variazioni inferiori all'1% che costituisce esclusivamente limite di procedibilità.

Gli adeguamenti saranno effettuati dal Comitato di verifica di cui al successivo punto 8.

4. OPERATIVITA' DELL'ACCORDO

4.1 Le convenzioni stipulate in esecuzione del presente Accordo, che disciplineranno gli obblighi reciproci e le eventuali prestazioni aggiuntive, sono sottoscritte nell'ambito delle rispettive competenze da CONAI, dai Consorzi di cui all'articolo 40 del Decreto legislativo 22/97 e dai produttori non associati ai predetti Consorzi e dai Comuni o loro delegati.

4.2 Qualora entro 90 giorni dalla richiesta non vengano sottoscritte le convenzioni di cui sopra, il richiedente darà comunicazione della mancata sottoscrizione al Comitato di cui al successivo punto 7.

5. VALIDITA' DELL'ACCORDO

5.1 Il presente Accordo ha una validità di anni 5 (cinque) a decorrere dal 1° gennaio 2004. Entro il mese di maggio di ogni anno il Comitato di cui al successivo punto 7 predisporrà l'incontro delle Parti per valutare i risultati derivanti dalla attuazione del Programma di cui all'articolo 42 del Decreto legislativo 22/97 e dall'applicazione del presente Accordo, nonché per la predisposizione dei Programmi successivi.

6. ACCORDI VOLONTARI

6.1. L'ANCI e il CONAI si impegnano a diffondere i contenuti del presente Accordo ed a promuovere, nel rispetto dei contenuti dello stesso, accordi volontari con le Pubbliche Amministrazioni, i soggetti gestori e gli operatori economici interessati al fine di:

- a) promuovere l'applicazione di sistemi di gestione integrata dei rifiuti ad alto contenuto di sostenibilità ed alto livello qualitativo dei processi di raccolta e recupero dei rifiuti di imballaggio;
- b) promuovere l'avvio e lo sviluppo della raccolta differenziata e le iniziative volte alla prevenzione e minimizzazione dei rifiuti con particolare attenzione ai sistemi territoriali di difficile gestione, quali vaste zone con piccole comunità, soprattutto montane e isole minori in un quadro di sostenibilità ambientale;
- c) promuovere la produzione e l'utilizzo di imballaggi eco-compatibili;
- d) promuovere pratiche di acquisti verdi, sistemi di distribuzione e consumo eco-sostenibili;
- e) valorizzare ed integrare le attività locali esistenti di recupero dei materiali e promuoverne lo sviluppo laddove necessario;

f) gli accordi possono contenere misure economiche incentivanti le attività di prevenzione, recupero e riciclaggio, nonché misure volte ad incoraggiare l'impiego di strumenti di certificazione volontaria ambientale e di qualità.

6.2 Il CONAI si impegna a riconoscere, anche attraverso i Consorzi di filiera, nell'ambito dei predetti accordi, un sostegno economico all'avvio e messa a punto delle iniziative di prevenzione e minimizzazione dei rifiuti e delle relative attività di comunicazione.

7. COMITATO DI COORDINAMENTO

7.1 Al fine di garantire un'attuazione coordinata del presente Accordo, le Parti concordano di istituire un Comitato paritetico di coordinamento e monitoraggio, costituito da cinque esperti designati dall'ANCI e cinque esperti designati dal CONAI.

7.2. In particolare il Comitato provvederà a:

- a) dirimere eventuali questioni non risolte all'interno del Comitato di verifica;
- b) effettuare il monitoraggio e l'analisi dello stato e delle modalità di attuazione dell'Accordo sul territorio nazionale, acquisendo anche le informazioni di settore già disponibili in forma organizzata;
- c) effettuare la rilevazione sistematica, nell'ambito dei servizi integrati di gestione dei rifiuti da parte degli enti locali, di esperienze di gestione degli imballaggi che possano costituire modelli organizzativi da diffondere;
- d) elaborare proposte per gli eventuali atti di indirizzo e modelli di semplificazione volti a agevolare l'attuazione dell'Accordo stesso;
- e) formulare, sulla base di quanto riportato al punto 9, le linee guida generali per le attività di informazione, sensibilizzazione dei cittadini ed educazione finalizzate al raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo in attuazione del principio comunitario della responsabilità condivisa;
- f) promuovere le azioni volte alla prevenzione e minimizzazione nella produzione di rifiuti, alla sensibilizzazione, all'informazione e alla comunicazione in materia;
- g) effettuare il monitoraggio degli accordi territoriali tra CONAI, Pubbliche Amministrazioni regionali e locali ed operatori economici di cui al precedente punto 6;
- h) organizzare gli incontri per il confronto delle parti sui principi guida del Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio. Tali incontri dovranno essere previsti nella fase di impostazione e nella fase di elaborazione del Programma stesso;
- i) definire le condizioni economiche di cui al punto 2.5;
- j) agire quale supporto agli enti locali e alle loro forme associative nelle materie oggetto del presente Accordo;
- k) approfondire temi di interesse comune (assimilazione, passaggio tassa-tariffa, costituzione ATO, sviluppo CDR, ecc.) e proporre interventi mirati;
- l) promuovere studi e ricerche al fine di favorire una migliore gestione integrata dei rifiuti, anche organizzando una banca dati su "prevenzione, raccolta e recupero";
- m) promuovere ed organizzare eventi ed incontri periodici di approfondimento sullo stato di applicazione dell'Accordo.

7.3 Il Comitato è presieduto alternativamente, di anno in anno, da un rappresentante CONAI e da un rappresentante ANCI e si riunirà almeno una volta ogni due mesi, o su richiesta di una delle Parti.

7.4 Il Comitato ha sede presso l'ANCI e le spese di funzionamento del Comitato e/o delle iniziative concordate saranno sostenute dal CONAI.

8. COMITATO DI VERIFICA

8.1. Al fine di verificare la corretta applicazione dell'Accordo, le Parti concordano di istituire presso l'ANCI un Comitato di verifica composto da sette esperti designati dal CONAI e sette dall'ANCI.

8.2. Al Comitato spetta:

a) monitorare l'andamento dell'operatività dell'Accordo anche attraverso l'elaborazione di report trimestrali relativi a:

- stato dell'arte delle convenzioni sottoscritte (numero di convenzioni, Comuni convenzionati e loro abitanti, ecc.);
- dati quali-quantitativi sui conferimenti delle singole frazioni;

b) dirimere eventuali contenziosi nell'attuazione delle diverse fasi dell'Accordo. In caso di mancato accordo la vertenza verrà sottoposta all'esame del Comitato di coordinamento per i provvedimenti del caso;

c) proporre al Comitato di coordinamento modifiche/integrazioni all'Accordo;

d) effettuare la revisione annuale dei corrispettivi in base ai parametri stabiliti al punto 3.6 del presente Accordo;

e) trasmettere al Comitato di coordinamento, almeno semestralmente, un report riepilogativo sull'operatività dell'Accordo e sui principali accadimenti di periodo.

8.3 Il Comitato opera sulla base di un regolamento da definire tra le Parti.

8.4 Il Comitato è presieduto alternativamente, di anno in anno, da un rappresentante CONAI e da un rappresentante ANCI e si riunirà almeno una volta ogni tre mesi o su richiesta di una delle Parti.

8.5 Il Comitato, nel corso della prima seduta, provvederà a:

a) approvare i testi delle convenzioni-tipo per i singoli Consorzi di filiera nonché il testo della delega-tipo;

b) definire le modalità operative e gestionali per il riconoscimento, sulla base di quanto previsto negli allegati tecnici relativi agli imballaggi in alluminio e plastica, dei corrispettivi relativi al recupero energetico.

9. COMUNICAZIONE

9.1 Le attività di comunicazione, informazione ed educazione, così come formulate dalle linee guida di cui al punto 7.2, lettera e), devono essere ispirate ai principi della prevenzione e minimizzazione della produzione dei rifiuti nonché della sostenibilità della gestione e devono essere finalizzate ad accrescere la conoscenza e la consapevolezza della problematica presso il pubblico, gli enti locali e gli operatori economici interessati al fine di favorire la partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel ciclo prodotto/rifiuto in applicazione del principio della responsabilità condivisa.

Le attività di comunicazione si avvalgono delle competenze e dell'esperienza delle Parti.

Le linee guida devono tener conto della vigente normativa ambientale europea e nazionale nonché delle esperienze già effettuate sia a livello locale che nazionale.

Le linee guida sono aggiornate sulla base dell'attività di monitoraggio di cui al punto 7.2, lettera b).

Le linee guida locali contengono gli indirizzi e i principi generali che devono ispirare le campagne e le attività informative, formative e di educazione, in particolare scolastica, degli enti locali. Sulla base di tali linee guida e in accordo con i Comuni o loro delegati, il CONAI attuerà le campagne di comunicazione locali, destinando a tale scopo il 35% del budget complessivo di comunicazione del sistema CONAI/Consorzi, fatti salvi eventuali accordi volontari integrativi tra le parti. Il CONAI promuove ed organizza le campagne di informazione nazionale.

10. DISCIPLINA TRANSITORIA

10.1 Stante la riconosciuta difficoltà di individuare per tutti i Consorzi un'unica soluzione che disciplini il periodo transitorio (il periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2004 e l'attuazione degli accordi sottoscritti) le Parti convengono che nel caso in cui vi siano Consorzi che abbiano obiettive difficoltà nell'applicazione dell'Accordo a partire dal 1° gennaio 2004 si aprirà con gli stessi Consorzi una discussione in seno al Comitato di coordinamento di cui al punto 7 immediatamente dopo la sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

Roma, 14 dicembre 2004

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE NECESSARIE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA PIATTAFORMA

- Autorizzazioni e applicazioni delle norme vigenti
- Accessibilità e localizzazione rispetto al bacino di raccolta
- Pesatura
- Dotazione di attrezzature tecniche (pressa, mezzi per la movimentazione interna, impianto di selezione)
- Capacità di stoccaggio
- Gestione e comunicazione dati

Costituisce elemento preferenziale il possesso di certificazione ai sensi delle norme ISO ed EMAS.

Nel caso in cui più piattaforme siano localizzate nello stesso bacino di utenza, la prossimità al bacino di utenza e il livello di saturazione di capacità produttiva rispetto a quella minima richiesta da COMIECO saranno valutati quali elementi preferenziali nella individuazione, in ragione dei principi di economicità, efficacia ed efficienza previsti dal D.Lgs. 22/97.)

ALLEGATO 2

LINEE GUIDA PER L'ESECUZIONE DI ANALISI MERCEOLOGICHE SUL RIFIUTO INDIFFERENZIATO CONFERITO A SMALTIMENTO

Oggetto

Il convenzionato interessato ad evidenziare la quantità di imballaggio celluloso sottratta a discarica, dovrà fornire a COMIECO le opportune evidenze attraverso l'esecuzione di analisi merceologiche da svolgersi secondo le indicazioni qui riportate.

La presente procedura si riferisce ai rifiuti provenienti da raccolta indifferenziata di rifiuti urbani.

Preparazione dell'analisi

Significatività dell'analisi

Il convenzionato stabilirà il sito e le date in cui svolgere i controlli. Renderà inoltre disponibili a COMIECO tutte le informazioni necessarie a dimostrare che i campioni sottoposti a verifica siano rappresentativi dell'universo dei rifiuti urbani inviati a smaltimento. In particolare, verrà richiesta al convenzionato tutta la documentazione necessaria per attestare la provenienza del rifiuto e i percorsi seguiti dagli automezzi: tali informazioni saranno utilizzate per definire l'incidenza di ogni singolo carico e per effettuare la ponderazione dei risultati ottenuti nel caso di più verifiche.

Individuazione del campione

Il campione rappresentativo (almeno 800 kg) verrà prelevato in punti diversi della massa. Il prelievo avrà luogo secondo due differenti modalità: nel primo caso verrà seguito il metodo della quartatura, nel secondo, da adottarsi solo nel momento in cui oggettive difficoltà (spazio limitato, indisponibilità di mezzi, ecc.) non rendano praticabile il primo caso, una volta individuato il cumulo dal quale estrarre il campione, si procederà con più prelievi lungo tutta la lunghezza della massa scaricata dal mezzo.

Esecuzione dell'analisi

Una volta individuato il campione si procederà con le seguenti operazioni:

- a) pesatura del campione individuato: Pa;
- b) cernita dei rifiuti di imballaggio cellulosico: Pb (cartone ondulato, cartoncino teso, cartoni per bevande, ecc.);
- c) cernita dei materiali cellulosici non da imballaggio, come ad esempio cartone teso, carta uffici, quotidiani e riviste, ecc.: Pc;
- d) pesatura delle frazioni cernite: $(Pb / Pa) * 100$ oppure $(Pc / Pa) * 100$
- e) la percentuale di frazione non cellulosica sarà calcolata nel seguente modo:
$$[(Pa-Pb-Pc) / Pa] * 100$$

La cernita avverrà manualmente e individuerà le frazioni indicate nella scheda di registrazione.

Elaborazione dei risultati

Nel caso di svolgimento di una sola analisi (perché rappresentativa dell'universo dei conferimenti), il singolo risultato verrà preso quale riferimento.

Nel caso di più analisi, il risultato complessivo sarà dato dalla media ponderata dei singoli risultati calcolata attraverso le informazioni di cui al precedente paragrafo sulla "significatività dell'analisi".

ALLEGATO 3

PROCEDURA DI VERIFICA DEGLI STANDARD QUALITATIVI

1 Preparazione dell'analisi

Caratterizzazione del servizio

Preliminarmente, COMIECO comunicherà al convenzionato il sito presso il quale verrà svolto il controllo, nonché il periodo di riferimento, per dare modo al convenzionato di partecipare a tutte le fasi operative dell'analisi. Contestualmente il convenzionato renderà disponibile a COMIECO tutte le informazioni necessarie ad individuare l'intera gamma dei conferimenti (giorni di conferimento, modalità, utenze servite, ecc.). In particolare tale indagine preliminare, da svolgersi in tutti i casi in cui il bacino di raccolta supera i 300.000 abitanti e comunque in ogni caso in cui COMIECO lo riterrà necessario, individuerà, per le diverse tipologie di raccolta (congiunta e selettiva), l'incidenza di ogni singola modalità di conferimento. Il convenzionato pertanto compilerà preventivamente un'apposita scheda nella quale andrà a specificare le diverse modalità di conferimento e l'incidenza di ciascuna sul totale dei conferimenti.(scheda A)

Individuazione del campione

Il campione rappresentativo che in via generale si assume non inferiore al 5% in peso dell'intera partita da controllare e comunque con un peso minimo di quest'ultima di almeno 1000 kg, verrà prelevato in punti diversi della massa. Il prelievo avrà luogo secondo due differenti modalità: nel primo caso verrà seguito il metodo della quartatura, nel secondo, da adottarsi solo nel momento in cui oggettive difficoltà (spazio limitato in piattaforma, indisponibilità di mezzi sull'impianto, ecc.) non rendano praticabile il primo caso, una volta individuato il cumulo dal quale estrarre il campione, si procederà con più prelievi lungo tutta la lunghezza della massa scaricata dal mezzo.

2. Esecuzione dell'analisi

Una volta individuato il campione si procederà con le seguenti operazioni:

- a) pesatura del campione individuato: Pa;
- b) cernita dei rifiuti di imballaggio cellulosico: Pb (cartone ondulato, cartoncino teso, cartoni per bevande, ecc.);

- c) cernita dei materiali cellulosici non da imballaggio, come ad esempio cartone teso, carta uffici, quotidiani e riviste, ecc.: Pc;
- d) pesatura delle frazioni cernite: $(Pb / Pa) * 100$ oppure $(Pc / Pa) * 100$
- e) la percentuale di impurità sarà calcolata nel seguente modo:
$$[(Pa-Pb-Pc) / Pa] * 100$$

In alternativa o ad integrazione di tale procedura, nel caso in cui la Piattaforma di conferimento fosse dotata di impianto di selezione a nastro, le Parti potranno concordare di effettuare le operazioni di cui ai precedenti b), c), d), e), su un lotto rappresentativo del materiale conferito attraverso prelievo su nastro.

Nel caso di raccolta differenziata selettiva Pc è limitato al 5%.

Nel caso di respinta del materiale per frazioni estranee superiori al limite massimo in peso, il Convenzionato potrà richiedere di eseguire a propria cura e spese presso la piattaforma di conferimento o altra sede concordata un'analisi campionaria del materiale conferito in contraddittorio secondo la procedura di cui sopra.

La cernita avverrà manualmente e individuerà le frazioni indicate nelle schede di registrazione allegate.(Schede B-C)

In allegato alla scheda di registrazione dei risultati compilata dall'ispettore, verrà richiesta al convenzionato opportuna documentazione che attesti la provenienza del campione (copia del formulario o del documento di trasporto).

3. Elaborazione dei risultati

Nel caso di svolgimento di una sola analisi per tipologia di raccolta (congiunta e selettiva), il singolo risultato verrà preso quale riferimento dal trimestre corrente e fino all'esecuzione di una nuova analisi.

Nel caso di più analisi nello stesso trimestre, il risultato complessivo e di riferimento dal trimestre corrente fino all'esecuzione di nuove analisi, sarà dato dalla media aritmetica dei singoli risultati. Fa eccezione il caso descritto nel paragrafo relativo alla caratterizzazione del servizio e per i casi in cui ogni singola analisi sia riferita ad una specifica modalità di conferimento e caratterizzata da una specifica incidenza. In tal caso il risultato complessivo sarà dato dalla media ponderata dei singoli risultati.

Scheda A

CARATTERIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Azienda _____ data _____ Comune/i _____

TIPOLOGIA DI CONVENZIONAMENTO CON COMIECO SELETTIVA <input type="checkbox"/> CONGIUNTA <input type="checkbox"/>

Utenze servite	Modalità di raccolta									Modalità di conferimento		Frequenza** della raccolta	Incidenza sul totale della raccolta (%)	Modalità economica di erogazione del servizio			
	Domiciliare			Stradale			Conferimento presso piattaforma***		Diretto - stesso mezzo della raccolta	Stoccaggio intermedio - mezzo diverso da quello di raccolta	TARSU			TIA	Integrato (convenzione + TARSU/TIA)		
	materiale a terra	n. utenze	contenitori chiusi siti all'interno delle proprietà	n. utenze	contenitori aperti siti all'interno delle proprietà	n. utenze	contenitori chiusi con fessura	contenitori chiusi aprifili								contenitori aperti	contenitori chiusi
Domestiche																	
Commerciali																	
Grande distribuzione																	
Produttive (artigianali, industriali)																	
Miste dom/comm/terziario																	
Miste commerciali/produttive																	
altro																	
Miste*																	

* da indicare per piccoli comuni o aree nelle quali per i quali viene effettuato un unico percorso di raccolta che serve tutte le utenze
 ** indicare anche i giorni della settimana
 *** si intende per 'piattaforma' un luogo di raccolta presidiato presso il quale gli utenti conferiscono frazioni separate di rifiuto

Scheda B ANALISI QUALITÀ - SCHEDE RILEVAZIONE FRAZIONI MERCEOLOGICHE - Raccolta congiunta/ selettiva

Convenzionato	
Comune produttore	
Denominazione Impianto	
Località	

N. report	
-----------	--

Data	
------	--

N° persone	
Ora inizio	
Ora fine	

Formulario/ DDT	N°	
	Data	

Congiunta	Raccolta stradale: indicare attrezzatura	
CER:	Porta a porta	

Selettiva	Isola ecologica	
CER:	Porta a porta	

RISULTATI ANALISI IN PESO (kg)

FRAZIONI MERCEOLOGICHE	Pesata 1	Pesata 2	Pesata 3
1 Carta grafica			
2 Imballaggio in cartone ondulato			
3 Imballaggio in cartoncino teso			
4 Altro imballaggio cellulosico			
5 Imballaggio in Tetra Pak			
6 Totale imballaggio cellulosico (2+3+4+5)			
7 Totale materiale cellulosico (1+6)			
8 Altro rifiuto pesato			
9 Totale campione (7+8)			

Totale	
kg	%

Visto ispettore

Visto impianto

Visto convenzionato

Convenzionato	
Comune produttore	
Denominazione Impianto	
Località	

N. report

Data

N° persone	
Ora inizio	
Ora fine	

Formulario/ DDT	N°	
	Data	
	CER	

RESULTATI ANALISI IN PESO (kg)

FRAZIONI MERCEOLOGICHE	Pesata 1	Pesata 2	Pesata 3	Pesata 4	Pesata 5	Pesata 6	Pesata 7	Pesata 8	Totale	
									kg	%
1 Carta grafica										
2 Altro imballaggio cellulosico										
3 Imballaggio in cartoncino teso										
4 Imballaggio in cartone ondulato										
5 Imballaggio in Tetra Pak										
6 Totale imballaggio cellulosico (2+3+4+5)										
7 Totale materiale cellulosico (1+6)										
8 Imballaggio in plastica (flaconi e bottiglie)										
Imballaggio in plastica (altro imballaggio)										
9 Imballaggio in acciaio (barattolame)										
10 Imballaggio in alluminio (barattolame)										
11 vetro (imballaggio e non)										
12 legno (imballaggio e non)										
13 indumenti e stracci										
14 Altro rifiuto pesato										
15 Totale campione										

Per Anci

Per Conai

Per Comieco

ALLEGATO TECNICO IMBALLAGGI FERROSI (ACCORDO ANCI - CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO)

1. OGGETTO DELL'ALLEGATO

L'allegato si riferisce ai rifiuti di imballaggio a base ferrosa primari o comunque conferiti al gestore del servizio pubblico, provenienti da raccolta differenziata su superficie pubblica.

2. CONVENZIONI

Le parti stabiliscono di dare attuazione al presente allegato attraverso la stipula di convenzioni locali, sulla base di una convenzione-tipo e delega-tipo definite di comune intesa nell'ambito del Comitato di Verifica di cui al punto 8 dell'Accordo Quadro, tra il Consorzio Nazionale Acciaio, di seguito denominato CNA, e il Comune o soggetto da questi delegato, di seguito denominato "Convenzionato"

3. OBBLIGHI DELLE PARTI

- a) Il Convenzionato si impegna alla messa a disposizione delle attrezzature nei punti di raccolta, al prelievo e conferimento a piattaforma concordata dei rifiuti di imballaggio a base ferrosa da raccolta differenziata.
- CNA, direttamente o tramite terzi, si impegna alla presa in carico del materiale dalle piattaforme concordate, che potranno essere modificate, in accordo tra le parti, nel corso della convenzione. CNA e il Convenzionato concordano le piattaforme presso le quali conferire il materiale di cui trattasi, raccolto nel rispetto dei principi di sicurezza, igiene ed economicità e comunque senza oneri aggiuntivi per il Convenzionato. Ove possibile, l'ANCI direttamente o attraverso i gestori del servizio potrà disporre una lista delle proprie piattaforme utili, che sarà integrata con le segnalazioni fornite dai partner operativi del CNA. L'ubicazione delle piattaforme dovrà ricadere entro 25 km stradali dal centro geografico dell'ambito di raccolta. Per distanze superiori o per conferimenti da isole minori il Convenzionato e l'operatore CNA concorderanno l'onere dovuto.
- Le convenzioni locali disciplineranno, anche con attenzione ai sistemi territoriali di cui al punto 6.1.b dell'Accordo Quadro, le modalità e le condizioni economiche di eventuali conferimenti diretti da parte del Convenzionato agli impianti di riciclaggio del rifiuto ferroso raccolto, nonché del ritiro dalla piattaforma dello stesso, che comunque dovrà avvenire entro 7 giorni lavorativi dalla comunicazione di disponibilità di un carico completo.
- b) Nel caso di ritiro dagli 8 giorni e sino a 18 giorni lavorativi dalla comunicazione il gestore della piattaforma avrà diritto ad applicare una penale pari al 10% del corrispettivo di cui al successivo art. 5. La penale sarà pari al 20% nel caso di ritiro oltre 18 giorni e sino ai 30 giorni. Trascorsi 30 giorni lavorativi oltre il corrispettivo con penalità del 20%, verranno riconosciuti anche i costi di trasporto ed eventuale smaltimento. Il gestore Convenzionato promuove, inoltre, direttamente o attraverso il Comune e nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione di cui all'art. 8, forme di controllo e intervento sull'utenza al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio di raccolta e del materiale conferito.
- c) Il conferimento ed il ritiro del rifiuto a base ferrosa avviene di norma in forma sfusa; qualora risulti opportuno, CNA, anche attraverso i propri operatori, ed il Convenzionato possono concordare l'organizzazione e la gestione di servizi aggiuntivi quali pressatura ed effettuazione dei carichi; le parti potranno, in sede locale, definire i relativi corrispettivi.

4. MODALITÀ E OBIETTIVI DI RACCOLTA

- a. Le modalità del servizio di raccolta differenziata vengono definite anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero degli imballaggi a base ferrosa di cui al Programma Specifico di prevenzione predisposto da CNA ai sensi dell'art. 38 del Decreto legislativo 22/97. Ai fini della determinazione del corrispettivo e dei parametri qualitativi le parti assumono come riferimento il sistema di raccolta differenziata con contenitore stradale multimateriale pluriutenza e/o le stazioni di conferimento. Anche nel caso in cui il servizio di raccolta differenziata sia svolto con modalità diverse per esigenze specifiche del territorio e comunque nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, il corrispettivo applicato sarà convenzionalmente quello di cui al successivo art. 5. L'avvio e il potenziamento del servizio di raccolta differenziata e delle attività di recupero negli ambiti territoriali sono svolti con riferimento agli obiettivi di cui all'art. 24 del Decreto legislativo 22/97, ai Piani Regionali integrati ai sensi dell'art. 42, comma 5, dello stesso Decreto e ai relativi Piani Provinciali;
- b. Qualora sia attivata una metodica di raccolta dei rifiuti di imballaggio a base ferrosa assieme a frazioni merceologiche della medesima composizione, pur se non riconducibili agli imballaggi (f.m.s.), è facoltà del Convenzionato conferire congiuntamente detti materiali, sino al 15% in peso, alternativamente alla loro collocazione diretta sul mercato. In tal caso CNA si impegna ad individuare l'operatore che ne garantisca l'avvio a riciclaggio e riconosca al Convenzionato, per la quantità conferita di dette frazioni, un valore di mercato individuato nel 50% della media dei valori rilevati dalla C.C.I.A.A. di Milano per i metalli ferrosi voce 90 cat. 51 nel trimestre antecedente il conferimento. L'eventuale conferimento di f.m.s. oltre il 15% è lasciato alla libera determinazione delle parti. In ogni caso le frazioni merceologiche suddette non vengono considerate impurezza.

5. CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per i servizi di cui ai precedenti artt. 3 e 4 è fissato in 72,00 €/t per rifiuti di imballaggio a base ferrosa. La percentuale di impurità, rifiuti non ferrosi non solidali all'origine con l'imballaggio, è ammessa senza variazioni di corrispettivo nella misura del 5% in peso.

I corrispettivi di cui al presente allegato verranno adeguati annualmente secondo quanto previsto nell'accordo quadro al punto 3.6.

6. QUALITÀ E ONERI DI SMALTIMENTO

CNA, direttamente o tramite terzi incaricati, provvederà ad una verifica del rifiuto ferroso all'atto del conferimento presso la piattaforma. Le parti concordano che ai fini del riconoscimento del corrispettivo e degli oneri di smaltimento delle frazioni estranee, si applica quanto previsto dalla seguente tabella:

CORRISPETTIVI

Frazioni estranee	Corrispettivo (€/t)	Oneri di smaltimento
Fino a 5%	72,00	a carico C.N.A.
oltre 5% fino a 10%	61,00	a carico del Convenzionato
oltre 10% fino a 15%	50,00	a carico del Convenzionato
oltre 15% fino a 20%	33,00	a carico del Convenzionato

Nel caso le frazioni estranee siano presenti in misura superiore al 20%, CNA si riserva la facoltà di respingere l'intero carico conferito.

Nel caso di convenzioni che prevedano il ritiro da parte del Convenzionato delle frazioni estranee ai fini dello smaltimento, si applicano le condizioni di ritiro e le penalità di cui al precedente art. 3.

Ai fini dell'individuazione del tenore medio di frazioni estranee, le parti stabiliscono l'effettuazione di una verifica di un campione in contraddittorio a carico di CNA, secondo le seguenti modalità:

- a. individuazione in contraddittorio del campione rappresentativo che in via generale si assume non inferiore al 5% in peso dell'intera partita da controllare e comunque con un peso minimo di almeno 100 kg, prelevato in punti diversi della massa secondo i principi della quartatura o altre modalità, se concordate tra le parti;
- b. pesatura del campione individuato;
- c. cernita dei rifiuti di imballaggio a base ferroso;
- d. cernita dei rifiuti ferrosi non da imballaggio (f.m.s.);
- e. pesatura delle frazioni cernite;
- f. la percentuale di impurità sarà calcolata nel seguente modo:

$$\frac{[\text{Peso campione} - (\text{Peso rif. Imb. cerniti} + \text{Peso rif. ferrosi non da imballaggio})] \times 100}{\text{Peso campione}}$$

Un'eventuale verifica annuale, concordata tra le parti, sarà effettuata a spese compensate.

Ulteriori verifiche effettuate su richiesta di una delle parti saranno a carico del richiedente. Nel caso in cui venga respinto del materiale per frazioni estranee superiori al 20% in peso, su richiesta di una delle parti potrà essere effettuata, presso la piattaforma di conferimento o altra sede concordata, un'analisi in contraddittorio del campione del rifiuto a base ferrosa conferito, secondo la procedura di cui sopra e con spese a carico del richiedente.

7. FATTURAZIONE

Il Convenzionato provvederà ad emettere fattura nei confronti di CNA o del soggetto da questi delegato per il riciclaggio per i rifiuti di imballaggio a base ferrosa conferiti, con cadenza mensile, salvo diversi obblighi di legge. I pagamenti delle fatture verranno effettuati a 60 giorni data fattura fine mese.

Per le eventuali quantità di frazioni non di imballaggio conferite in attuazione del precedente art. 4.b, il relativo pagamento sarà effettuato dal soggetto indicato da CNA, a carico del quale il Convenzionato emetterà fattura con i medesimi criteri, fatte salve diverse pattuizioni tra le parti.

8. CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta in termini di efficacia, efficienza e qualità, CNA realizza, in collaborazione con i Comuni e/o i Convenzionati, attività ed interventi di informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio a base ferrosa. Tali interventi saranno finalizzati all'ottimizzazione dei livelli di qualità e quantità ed al contenimento dei costi del servizio di raccolta. Qualora il Comune e/o il Convenzionato intendessero intraprendere di propria iniziativa campagne di comunicazione, i relativi contenuti verranno comunicati a CNA.

9. RECUPERO DI FRAZIONI METALLICHE A BASE FERROSA (imballaggi e frazioni merceologiche simili) presenti nei rifiuti urbani indifferenziati avviati a trattamento in impianti di selezione meccanica e/o di combustione.

In attuazione di quanto previsto ai punti 3.4 e 3.5 dell'Accordo Quadro, al fine di incentivare il recupero e il riciclaggio di imballaggi primari e f.m.s. presenti nei rifiuti urbani indifferenziati avviati a trattamento in impianti di selezione meccanica e/o di combustione, le parti concordano che le frazioni ferrose risultanti da opportuna separazione, qualora non autonomamente avviate al mercato o al riciclaggio da parte del Convenzionato, potranno essere conferite a CNA, che riconoscerà al gestore dell'impianto i corrispettivi che verranno determinati in ragione della qualità e lavorabilità dei suddetti materiali.

ALLEGATO 1

PROCEDURA PER LA VERIFICA DELLA QUALITÀ DEL MATERIALE CONFERITO E COMUNICAZIONI CONSEGUENTI. MODALITÀ OPERATIVE PER L'EFFETTUAZIONE DELL'ANALISI QUALITATIVA DEL MATERIALE CONFERITO

1. FREQUENZA E FINALITÀ DELLE VERIFICHE

- a. COREPLA effettuerà i controlli di qualità a proprie spese, direttamente o tramite terzi, a campione, secondo le frequenze minime e massime di cui alla tabella seguente, calcolata in base al dato storico della raccolta relativo al singolo Convenzionato (in caso di non disponibilità di tale informazione, sarà utilizzato il potenziale presuntivo di raccolta, calcolato moltiplicando la somma degli abitanti di ciascun comune compreso nella convenzione per il dato della raccolta pro-capite/anno relativo alla regione che, in base al numero di abitanti, risulta essere prevalente nella convenzione). Prima della fine di ogni anno solare, COREPLA e il Convenzionato, constatato che sono intervenuti cambiamenti sostanziali (quantitativi e/o organizzativi) nell'andamento della raccolta riferiti al singolo bacino, possono concordare di ricalcolare per l'anno solare successivo la frequenza stabilita, facendo riferimento alla nuova situazione. Nel caso di convenzioni comprendenti più "bacini", così come specificati nell'Allegato 1 alla convenzione, le frequenze e le loro modalità di calcolo dovranno essere riferite a ciascun "bacino", così come definito nelle Condizioni generali di conferimento che formeranno parte integrante e sostanziale della convenzione.

Tabella 1

Quantità conferita per singolo flusso in convenzione (t/anno solare)	Frequenza minima analisi	Frequenza massima analisi
Da 0 fino a 30	1/anno	3/anno
Oltre 30 fino a 100	1/quadrimestre	4/quadrimestre
Oltre 100 fino a 300	1/trimestre	3/trimestre
Oltre 300 fino a 1.000	1/bimestre	4/bimestre
Oltre 1.000 fino a 5.000	1/mese	3/mese
Oltre 5.000	2/mese	4/mese

- b. In aggiunta alle analisi previste dalla convenzione, COREPLA avrà comunque facoltà di effettuare anche verifiche aggiuntive del materiale, che non avranno valore ai fini della determinazione del compenso, ferma restando la facoltà di COREPLA, qualora la verifica aggiuntiva evidenziasse frazioni estranee in misura superiore al 20% in peso, di respingere l'intero carico conferito, con spese a carico del Convenzionato ovvero di addebitare al Convenzionato i costi di trasporto e/o di smaltimento. In tale caso, il carico sottoposto a verifica non è fatturabile dal Convenzionato a COREPLA per quanto concerne sia i corrispettivi di raccolta sia i relativi eventuali corrispettivi aggiuntivi. Tali verifiche aggiuntive saranno anch'esse effettuate in contraddittorio secondo quanto stabilito al successivo punto 2, lettera b, e potranno avere luogo qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

1. per carichi pressati, il CSS indicato in convenzione non sia eccezionalmente in grado di ricevere il materiale a causa di impedimenti tecnico-logistici e il carico avviato da COREPLA ad altro impianto appaia anche da un primo sommario esame visivo gravemente inquinato da frazioni estranee;
 2. per carichi sia sfusi che pressati, il carico conferito appaia anche da un primo sommario esame visivo gravemente inquinato da frazioni estranee.
- c. Il Convenzionato avrà a sua volta facoltà di richiedere controlli aggiuntivi, comunque in numero non superiore a quello fissato per la frequenza massima stabilita per ciascun bacino, che faranno media al fine della determinazione della fascia qualitativa da attribuire al materiale. Tali analisi richieste dal Convenzionato, non concorreranno comunque al raggiungimento del numero massimo di verifiche previsto in convenzione e i costi relativi saranno posti a carico del Convenzionato richiedente. Le analisi aggiuntive devono essere effettuate entro 10 giorni dalla richiesta in presenza di conferimenti utili all'analisi.
- d. Ogni analisi avrà valore per verificare sia la rispondenza di quanto conferito con le specifiche dei flussi di raccolta dichiarati, così come individuate al punto 6.1 del presente Allegato tecnico, sia la percentuale di frazione estranea eventualmente presente nei singoli flussi, risultando in tal modo prerequisito indispensabile per la determinazione dei corrispettivi.

2. PRESCRIZIONI GENERALI PER L'EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE E COMUNICAZIONI AL CONVENZIONATO

- a. Le analisi qualitative potranno essere effettuate esclusivamente presso il/i CSS espressamente indicato/i nella convenzione. Il campione sarà prelevato all'ingresso del CSS COREPLA e, di conseguenza, le analisi avranno luogo presso il CSS stesso, sia in caso di conferimento sfuso diretto, sia in caso di conferimento di materiale pressato proveniente da un Centro Comprensoriale operante per conto del Convenzionato. In caso di temporanea impossibilità del CSS indicato in convenzione a ricevere il materiale, le verifiche potranno essere effettuate presso diverso CSS esclusivamente nei limiti specificati al precedente punto 1, lettera b. Nel caso di flussi indirizzati da COREPLA direttamente a riciclaggio che, di conseguenza, non transitano da CSS, COREPLA stesso e i singoli convenzionati interessati concorderanno di volta in volta specifiche modalità di verifica qualitativa.
- In ogni caso, tutte le operazioni relative al prelievo del campione e all'esecuzione dell'analisi verranno eseguite da personale COREPLA o da terzi appositamente incaricati da COREPLA.
- b. L'analisi si svolgerà in contraddittorio, per cui COREPLA dovrà comunicare al Convenzionato secondo le modalità di seguito specificate, luogo, data ed orario di svolgimento dell'analisi stessa, affinché il Convenzionato possa presenziarvi. Tuttavia qualora il Convenzionato regolarmente avvisato non presenzi all'analisi, questa sarà comunque valida ed efficace.
- COREPLA inviterà pertanto il Convenzionato a partecipare alla verifica con avviso che verrà inviato via fax/e-mail (faranno fede i riferimenti indicati all'atto della stipula della convenzione o le eventuali successive modifiche preventivamente comunicate in forma scritta) 48 ore prima dell'analisi. Lo svolgimento dell'analisi avverrà non prima delle 48 e non oltre le 96 ore successive al conferimento secondo le modalità riportate nel successivo punto 3.

- c. Tutti i termini riportati ed espressi in “ore” o “giorni” sono da intendersi sulla base della settimana lavorativa di 5 giorni (con esclusione quindi del sabato). Eventuali festività locali saranno conteggiate come giornate lavorative, pur impegnandosi COREPLA, per quanto possibile e in sua conoscenza, ad evitare situazioni di disagio ai convenzionati.

3. PRESCRIZIONI OPERATIVE PER L'EFFETTUAZIONE DELL'ANALISI

- a. Determinazione quantitativa del campione:
- in caso di conferimenti di peso inferiore a 3.000 kg il campione sarà di peso pari almeno a 100 kg;
 - in caso di conferimenti di peso compreso fra 3.000 e 6.000 kg il campione sarà di peso pari almeno a 150 kg;
 - in caso di conferimenti di peso superiore a 6.000 kg ed inferiore a 10.000 kg il campione sarà di peso pari almeno a 200 kg;
 - in caso di conferimenti di peso superiore a 10.000 kg il campione sarà di peso pari almeno a 250 kg;

Per la determinazione del peso del campione del materiale conferito si farà riferimento a quanto indicato nel documento di conferimento se presente e, in assenza di questo, al peso riscontrato in ingresso al Centro.

- b. Prelievo del campione:
1. Materiale conferito sfuso:
 - il campione verrà prelevato, a scarico avvenuto, da più parti in modo casuale. Nel campione verrà ricompresa la parte centrale della massa;
 - il campione verrà identificato in relazione al documento di trasporto, verrà stoccato in area sgombra da qualsiasi frazione estranea e confinato in contenitori idonei richiudibili, al fine di evitare qualsiasi commistione. Dovranno essere comunque adottate tutte le cautele idonee per la sua conservazione ed identificazione;
 - l'autista dell'automezzo verrà invitato ad assistere al prelievo e a vistare il relativo report. Qualora vi provveda gli verrà rilasciata copia dello stesso.
 2. Materiale conferito pressato:
 - dal carico verranno prelevate, preferibilmente da punti diversi del carico, almeno 5 (cinque) balle;
 - le balle verranno identificate e confinate in area sgombra da qualsiasi frazione estranea;
 - qualora il materiale sia stato consegnato con trasporto a cura del Convenzionato, l'autista dell'automezzo verrà invitato ad assistere al prelievo e a vistare il relativo report. Qualora vi provveda gli verrà rilasciata copia dello stesso;
 - qualora il materiale sia stato consegnato con trasporto a cura di COREPLA il prelievo delle balle verrà effettuato unilateralmente dall'incaricato COREPLA;
 - all'ora fissata per l'inizio dell'analisi, 2 (due) delle 5 (cinque) balle campionate, verranno scelte dal Convenzionato, fatto salvo quanto previsto al art. 6.1, lettera c, dell'Allegato Tecnico Imballaggi in Plastica, per cui, qualora in fase di campionamento sia stata accantonata anche una sola balla composta integralmente dai materiali individuati come “traccianti”, l'intero carico riferibile al Convenzionato viene considerato come di origine non domestica, anche se la balla non viene poi inserita tra le due sottoposte ad analisi. In tal caso, è sufficiente che in sede di analisi l'incaricato faccia constatare al Convenzionato, se presente, la circostanza; nel caso in cui invece il Convenzionato non si presenti al

contraddittorio, COREPLA potrà in ogni caso avvalersi della facoltà di attribuire il carico alla tipologia “non domestico”, facendone comunque derivare tutte le conseguenze per il Convenzionato. Le balle verranno aperte ed il materiale mischiato. Dalla massa così ottenuta si preleverà il campione operando con la modalità prevista per il materiale conferito sfuso al punto b.1.

c. Esecuzione dell’analisi:

- il materiale verrà cernito manualmente e verranno separati:
 1. tutti gli imballaggi conformi da tutte le frazioni estranee;
 2. nell’ambito delle frazioni conformi, i “traccianti” individuati al punto 4 dell’Allegato tecnico;
- al termine della cernita tutti gli imballaggi conformi verranno pesati a mezzo di bilancia o dinamometro *certificati*. Verranno quindi pesate le frazioni estranee. La percentuale di impurità sarà computata nel seguente modo:

$$\frac{\text{PESO FRAZIONI ESTRANEE}}{\text{PESO CAMPIONE ANALIZZATO}} \times 100$$

- sempre al termine della cernita, tutti gli imballaggi classificati come “traccianti” verranno a loro volta pesati a mezzo di bilancia o dinamometro. La percentuale di “traccianti” sarà pertanto computata nel seguente modo:

$$\frac{\text{PESO TRACCIANTI}}{\text{PESO CAMPIONE ANALIZZATO}} \times 100$$

- nel caso il flusso sottoposto ad analisi risulti da convenzione essere individuato come “raccolta finalizzata ai soli contenitori per liquidi”, il materiale verrà cernito manualmente e verranno separati tutti i contenitori in plastica per liquidi da tutte le frazioni estranee e da tutti gli altri imballaggi in plastica non-contenitori per liquidi;
- al termine della cernita tutti i contenitori per liquidi verranno pesati a mezzo di bilancia o dinamometro. La percentuale di contenitori per liquidi sarà computata nel seguente modo:

$$\frac{\text{PESO CONTENITORI PER LIQUIDI}}{\text{PESO CAMPIONE ANALIZZATO}} \times 100$$

- Qualora nel corso della vigenza del presente Allegato Tecnico Imballaggi in Plastica dovessero rendersi disponibili tecnologie in grado di svolgere le attività di cernita del campione in tutto o in parte automaticamente, le parti ne verificheranno congiuntamente l’affidabilità al fine di deciderne di comune accordo l’ammissibilità per l’espletamento delle verifiche;
- a cura dell’incaricato COREPLA verrà redatto il report dell’analisi che verrà sottoscritto dall’incaricato stesso. Qualora presente, l’incaricato del Convenzionato verrà invitato a sottoscrivere tale report. Qualora vi provveda gli verrà rilasciata copia dello stesso. E’ in ogni caso facoltà del Convenzionato, anche nel caso in cui non abbia presenziato alla verifica, richiedere a COREPLA l’invio di copia del report dell’analisi.

4. ESITO DELLE VERIFICHE

- a. La tabella 1 fissa i periodi di frequenza delle verifiche di qualità. La media, su tali periodi, dei dati qualitativi riscontrati sul materiale conferito verrà comunicato al Convenzionato entro 10 giorni lavorativi dall'inizio del mese successivo all'ultima analisi prevista dalla tabella di cui sopra relativamente al bacino di riferimento.
Il dato così comunicato, qualora risulti da un numero di verifiche almeno pari al minimo di periodo, varrà a determinare il compenso spettante al Convenzionato per tutti i conferimenti effettuati dal primo giorno del periodo successivo a quello in cui si sia concluso il predetto periodo di frequenza stabilito sino all'ultimo giorno del mese in cui si concluda il periodo successivo. Le analisi aggiuntive eventualmente richieste dal Convenzionato ai sensi del punto 1, lettera c, purché richieste entro il termine del periodo di riferimento, anche se effettuate nel mese successivo al periodo stesso, faranno media con quelle precedenti.
- b. La verifica avrà validità ai fini della determinazione del corrispettivo e/o delle penali per tutto il materiale conferito dal Convenzionato proveniente dal "bacino" di provenienza, così come specificato nell'Allegato 1 alla convenzione, indipendentemente quindi dal comune o dai comuni di provenienza del materiale analizzato e sarà applicabile solo qualora sia stato effettuato il numero minimo di analisi previsto in tabella 1. Nel caso in cui le frequenze minime delle analisi previste in tabella 1 non fossero rispettate, al Convenzionato verrà attribuita la fascia di qualità superiore rispetto al periodo di verifica precedente per lo specifico flusso in convenzione, ferma restando la possibilità per COREPLA di dimostrare che la mancata effettuazione del numero minimo di analisi dipenda da mancata ottemperanza delle disposizioni previste in convenzione da parte del Convenzionato (ad esempio impossibilità di individuare correttamente i conferimenti).
- c. Qualora dalla verifica (o dalla media delle verifiche) risultasse non rispettata, per il flusso dichiarato, la specifica minima di cui all'art.6.1 dell'Allegato Tecnico Imballaggi in Plastica (specificamente: presenza di "traccianti" superiore al 20% per flusso "a", presenza di contenitori per liquidi inferiore al 90% del campione analizzato per flusso "c"), COREPLA riconoscerà al Convenzionato i corrispettivi relativi alla tipologia di flusso effettivamente riscontrata, adottando quindi anche i relativi parametri qualitativi rispetto alla presenza di frazione estranea.
- d. Qualora il dato comunicato evidenziasse comunque una presenza di frazione estranea superiore al 20%, nulla verrà riconosciuto al Convenzionato, ad alcun titolo, relativamente a tutti i conferimenti effettuati nel periodo di riferimento determinato come al precedente punto a.

5. TUTELE DEL CONVENZIONATO

- a. COREPLA, facendosi integralmente carico dell'effettuazione delle verifiche sia dal punto di vista operativo che da quello economico, ritiene di fondamentale importanza per il positivo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica assicurare la massima indipendenza, correttezza e trasparenza nell'effettuazione delle verifiche stesse, a tutela in primo luogo dei convenzionati ma anche, più in generale, della credibilità dell'intero sistema. COREPLA si impegna pertanto al rispetto scrupoloso delle procedure descritte nel presente allegato, anche in nome e per conto dei soggetti che per suo conto effettuano le analisi qualitative, nonché ad intervenire risolutamente a fronte di

ogni abuso o non-conformità eventualmente riscontrati, anche a seguito di segnalazioni da parte dei convenzionati.

- b. COREPLA deve rispettare le frequenze minime delle analisi previste in tabella 1. Ove tali frequenze non fossero rispettate, al Convenzionato verrà attribuita la fascia di qualità superiore rispetto al periodo di verifica precedente per lo specifico flusso in convenzione, ferma restando la possibilità per COREPLA di dimostrare che la mancata effettuazione del numero minimo di analisi dipenda da mancata ottemperanza delle disposizioni previste in convenzione da parte del Convenzionato (ad esempio impossibilità di individuare correttamente i conferimenti).
- c. COREPLA organizzerà con cadenza almeno annuale seminari di approfondimento e confronto sulle problematiche inerenti la qualità della raccolta differenziata e le relative attività di controllo, invitando a parteciparvi oltre ai soggetti terzi incaricati dell'effettuazione delle analisi anche una rappresentanza dei soggetti convenzionati, da individuarsi a cura di ANCI.
- d. Qualora il Convenzionato, per qualsiasi ragione, ritenga che il campione prelevato non sia a lui attribuibile, dovrà contestare tale circostanza tramite fax/e-mail inviato a COREPLA precedentemente al momento dell'effettuazione dell'analisi. In subordine, la contestazione potrà essere comunicata anche in fase di contraddittorio, ma comunque prima che l'analisi inizi. La mancata contestazione comporta l'accettazione da parte del Convenzionato dell'esito dell'analisi, per lo meno per quanto concerne l'attribuzione del campione.
- e. Premesso che, relativamente ai carichi pressati, verifiche presso CSS diverso/i da quello/i indicato/i in convenzione possono verificarsi solo nei casi di cui al punto 1.b del presente allegato e nei limiti ivi previsti, in ragione dell'eccezionalità dell'evento i costi per la partecipazione alla verifica da parte del Convenzionato restano comunque a carico dello stesso, fermo restando l'impegno da parte di COREPLA per ridurre al minimo disagi e costi.
- f. Il Convenzionato che ritenga che, per qualsiasi ragione, non sia stata rispettata la procedura per l'effettuazione della verifica o che siano riscontrabili comunque irregolarità, oltre a richiedere l'annotazione nel verbale di analisi delle proprie posizioni, potrà inoltrare a COREPLA protesta scritta motivata entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'effettuazione dell'analisi. COREPLA dovrà fornire risposta scritta entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'avvenuto ricevimento. Qualora, esperite tutte le verifiche del caso, il Convenzionato ritenga la soluzione proposta da COREPLA comunque insoddisfacente, potrà segnalare il caso al Comitato di verifica dell'Accordo Quadro per un riesame della decisione. Resta inteso che, in caso di rimando della decisione al Comitato di verifica, tutti i quantitativi di materiale conferiti nel periodo di validità dell'analisi contestata relativi al "bacino" oggetto dell'analisi stessa risulteranno essere attribuiti alla fascia qualitativa riscontrata da COREPLA, che sarà quindi da prendere come riferimento dal Convenzionato per la fatturazione, fatto salvo l'eventuale conguaglio in base alle decisioni assunte dal Comitato di verifica.

ALLEGATO TECNICO IMBALLAGGI IN PLASTICA (ACCORDO ANCI – CO.RE.PLA.)

1. OGGETTO DELL'ALLEGATO

L'Allegato si riferisce ai rifiuti di imballaggio in plastica di provenienza domestica o comunque conferiti al gestore del servizio pubblico, provenienti da raccolta differenziata su superficie pubblica, come previsto al successivo 4.

2. CONVENZIONI

Le parti stabiliscono di dare attuazione al presente accordo attraverso la stipula di convenzioni locali, sulla base di una convenzione-tipo e delega-tipo definite di comune intesa nell'ambito del Comitato di Verifica di cui al punto 8 dell'Accordo Quadro, tra il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero dei Rifiuti di Imballaggi in Plastica (d'ora in poi: COREPLA) e i Comuni o soggetti da loro delegati (d'ora in poi: il Convenzionato).

3. OBBLIGHI DELLE PARTI

Il Convenzionato si impegna all'organizzazione della raccolta, alla sua gestione e al conferimento alla piattaforma concordata con COREPLA dei rifiuti di imballaggio in plastica.

COREPLA, direttamente o tramite terzi, si impegna al ricevimento/ritiro del materiale presso la/le piattaforma/e concordata/e, in base alle tipologie e alle modalità di cui al successivo art. 4, che potranno comunque essere modificate, in accordo tra le parti nel corso della convenzione, riconoscendo i corrispettivi previsti per le diverse tipologie di flusso, così come precisato al successivo art. 6.

Il Convenzionato e COREPLA si impegnano a fornirsi reciprocamente tutte le informazioni e i dati utili a meglio valutare l'andamento della raccolta. In particolare il Convenzionato deve dichiarare all'atto della richiesta di convenzione le tipologie di flussi di raccolta che intende attivare, così come individuate al successivo art. 4 e le modalità di raccolta adottate in ciascun comune compreso nella convenzione stessa. Ogni variazione intervenuta successivamente alla sottoscrizione rispetto a tali informazioni dovrà essere comunicata tempestivamente a COREPLA. Sarà parimenti cura prioritaria del Convenzionato comunicare immediatamente a COREPLA anche ogni variazione intervenuta nel corso del periodo di convenzionamento rispetto ai comuni compresi nella convenzione (cessazione, aggiunta, rinnovo di deleghe), al fine di permettere la corretta gestione della convenzione stessa nonché l'esatta attribuzione dei flussi di materiale conferito, anche ai fini del riconoscimento dei corrispettivi.

Il Convenzionato promuove, inoltre, direttamente o attraverso il Comune e nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione di cui al successivo art. 8, forme di controllo e intervento sull'utenza al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio di raccolta e del materiale conferito.

4. MODALITÀ E OBIETTIVI DI RACCOLTA

Le modalità del servizio di raccolta differenziata vengono definite anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero degli imballaggi in plastica di cui al Programma Specifico di prevenzione predisposto da COREPLA ai sensi dell'art. 38 del Decreto legislativo 22/97.

Ai fini della determinazione del corrispettivo e dei parametri qualitativi le parti assumono come

riferimento il sistema di raccolta differenziata con contenitore stradale pluriutenza ed una percentuale di 70% di raccolta differenziata stradale e 30% di raccolta porta a porta.

Anche nel caso in cui il servizio sia svolto con modalità diverse, per esigenze specifiche del territorio e comunque nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, il corrispettivo applicato sarà convenzionalmente quello di cui al successivo art. 6. L'avvio e il potenziamento del servizio di raccolta differenziata e delle attività di recupero negli ambiti territoriali sono svolti con riferimento agli obiettivi di cui all'art. 24 del Decreto legislativo 22/97, ai Piani Regionali integrati ai sensi dell'art. 42, comma 5, dello stesso Decreto ed ai relativi Piani Provinciali.

Quanto sopra stabilito è da riferirsi unicamente alla raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio in plastica di provenienza domestica. Pertanto, nel pieno rispetto della prerogativa assegnata dalla normativa vigente ai singoli comuni, laddove questi conferiscano nell'ambito del servizio pubblico di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica anche rifiuti di imballaggio provenienti da attività economiche industriali, artigianali, commerciali e dei servizi, le parti si danno reciprocamente atto che i servizi per la raccolta di rifiuti aventi tali provenienze presentano sostanziali differenze rispetto alle metodologie sopra descritte, sia per incidenza dei sistemi operativi adottati sia, conseguentemente, per i costi. Stante l'elevato numero di tipologie di imballaggi in plastica che potenzialmente possono pervenire da tali provenienze, al fine di fissare criteri gestionali oggettivabili e verificabili, le parti individuano di comune accordo quali "traccianti" della provenienza da circuiti di raccolta di origine non domestica:

- a. il film d'imballaggio in polietilene (con esclusione comunque degli shoppers e degli imballaggi secondari per bottiglie di acqua minerale/bibite);
- b. gli imballaggi in polistirolo espanso (con esclusione delle vaschette per alimenti, imballi di piccoli elettrodomestici).

Tale elenco è da intendersi come sperimentale e sarà comunque oggetto di revisione/integrazione, a un anno dalla data di sottoscrizione del presente allegato, a cura dei Comitati di cui ai punti 7 e 8 dell'Accordo Quadro.

Parimenti le parti si danno reciprocamente atto che, in determinate situazioni, il Convenzionato può adottare modalità operative tali da poter fornire materiale composto in altissima percentuale da soli contenitori in plastica per liquidi (bottiglie in PET e flaconi di HDPE della capacità inferiore ai 5 l), organizzando quindi un sistema integrato di gestione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica più qualitativo ma anche più oneroso.

Tutto ciò premesso, il Convenzionato al momento della sottoscrizione della convenzione potrà attivare i seguenti flussi, cui corrispondono i relativi parametri qualitativi e i corrispettivi di cui al successivo art. 6.1:

- a. raccolta di rifiuti di imballaggio in plastica di origine domestica;
- b. raccolta di rifiuti di imballaggio comunque conferiti al servizio pubblico di origine non domestica;
- c. raccolta finalizzata ai soli contenitori per liquidi di provenienza domestica.

E' facoltà del Convenzionato attivare, previa comunicazione a COREPLA, più di un flusso, anche successivamente alla sottoscrizione della convenzione, nonché di variare, sempre previa comunicazione a COREPLA, le tipologie di flusso in essere.

5. PIATTAFORME DI CONFERIMENTO E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

COREPLA e il Convenzionato concordano, secondo criteri di prossimità ed economicità, le piattaforme presso le quali conferire il materiale raccolto, senza oneri aggiuntivi per il Convenzionato e con garanzia di ritiro da parte di COREPLA.

5.1 Raccolta monomateriale

La raccolta monomateriale di rifiuti di imballaggio in plastica deve essere in via prioritaria, laddove possibile, conferita dal Convenzionato sfusa al Centro di Selezione COREPLA (CSS) più vicino, in base a quanto concordato in convenzione.

Qualora tuttavia il CSS più prossimo non sia ubicato entro il raggio di 25 km dal centro geografico dell'ambito di raccolta (distanza stradale più breve tra centro del Comune Convenzionato e centro del comune ove è ubicato il CSS o, nel caso di convenzione che comprenda più comuni, distanza media tra i centri dei diversi comuni e centro di quello in cui è ubicato il CSS), COREPLA riconoscerà al Convenzionato il corrispettivo aggiuntivo di cui all'art. 6.2.a. Tale corrispettivo aggiuntivo si applica esclusivamente a mezzi che conferiscono materiale sfuso e che operano direttamente la raccolta.

Il corrispettivo aggiuntivo di cui sopra si applica esclusivamente nel caso di conferimento sfuso diretto a CSS di raccolta monomateriale di rifiuti di imballaggio in plastica, sottoposta quindi a verifica qualitativa all'ingresso del CSS stesso.

Nel caso in cui la distanza tra il Comune Convenzionato (ovvero la media delle distanze di cui sopra) e il CSS superi i 25 km, il Convenzionato può richiedere a COREPLA di procedere in proprio alla riduzione volumetrica del materiale raccolto presso una piattaforma indicata dal Convenzionato stesso, che viene definita Centro Comprensoriale (CC). Tale piattaforma può essere gestita direttamente dal Convenzionato o operare per suo conto sulla base di un contratto diretto con lo stesso. COREPLA e il Convenzionato possono concordare l'effettuazione da parte di quest'ultimo, direttamente o tramite terzi, anche del trasporto del materiale pressato esclusivamente al CSS indicato da COREPLA, sia in via eccezionale (per evitare ritardi nei prelievi da parte di COREPLA presso i CC), sia in via permanente predefinita in convenzione (per i casi in cui il CC del Convenzionato non sia del tutto adeguato agli standard tecnici richiesti da COREPLA e non ve ne sia un altro disponibile sul territorio). Relativamente alle prestazioni di cui al presente capoverso, COREPLA riconoscerà direttamente al Convenzionato i corrispettivi di cui ai successivi artt. 6.2.b. e 6.2.c.

Nel caso in cui il Convenzionato, per esigenze legate esclusivamente al suo sistema operativo/logistico (ad esempio in caso di operazioni di selezione di una raccolta multimateriale), necessiti di operare una riduzione volumetrica anche se la distanza del CC che intende utilizzare dal CSS più vicino sia inferiore ai 25 km (ma comunque superiore a 5 km), COREPLA, previa verifica dell'effettiva necessità di tali operazioni e del sistema logistico adottato, riconoscerà al Convenzionato, a parziale copertura dei costi logistici, il corrispettivo forfetario di cui al successivo art. 6.2.d., facendosi quindi carico il Convenzionato della pressatura e del trasporto al CSS indicato in convenzione.

Anche tutti i corrispettivi aggiuntivi di cui sopra relativi ai conferimenti pressati, si applicano esclusivamente nel caso di conferimento pressato a CSS di raccolta monomateriale di rifiuti di imballaggio in plastica, sottoposta quindi a verifica qualitativa all'ingresso del CSS stesso. In tutti i casi di conferimenti di materiale pressato, le analisi qualitative potranno comunque essere effettuate esclusivamente presso il/i CSS espressamente indicato/i nella convenzione.

In base alla presenza riscontrata di particolari tipologie di imballaggio o matrici polimeriche, COREPLA può indicare al Convenzionato, quale piattaforma di destinazione, direttamente un impianto di riciclo (RIC), ferme restando tutte le modalità applicative delle eventuali prestazioni aggiuntive di cui sopra e la relativa quantificazione economica di cui al successivo punto 6.2.

Nel caso in cui il conferimento, sia sfuso che pressato, avvenga da isole minori (con esclusione quindi di Sicilia e Sardegna), COREPLA riconoscerà al Convenzionato, oltre all'eventuale corrispettivo per la pressatura, un contributo extra forfetario per i maggiori costi di trasporto via nave, così come quantificato al successivo art. 6.2.e.

5.2 Raccolta multimateriale

Nel caso in cui il Convenzionato, svolgendo una raccolta multimateriale, qualsiasi siano le frazioni merceologiche che la compongono, faccia effettuare la selezione delle stesse presso un impianto da lui stesso gestito o comunque indicato, questo funge rispetto a COREPLA da CC, per cui il flusso di rifiuti di imballaggio in plastica in uscita da questo è sottoposto a tutte le normali condizioni che regolano tale flusso, così come definite dal presente Allegato tecnico.

Nel caso in cui il Convenzionato conferisca invece una raccolta multimateriale, sia sfusa sia pressata, e qualsiasi siano le frazioni merceologiche che la compongono, direttamente a un CSS COREPLA:

- a. la piattaforma viene in tal caso definita Centro Selezione Multimateriale (CSM);
- b. il Convenzionato, salvo accordi volontari locali tra le parti, corrisponde al CSM i costi di selezione aggiuntivi in base ad un rapporto contrattuale tra il Convenzionato stesso ed il CSM;
- c. non è dovuto al Convenzionato da parte di COREPLA alcun corrispettivo aggiuntivo per trasporto o pressatura, tranne per quanto previsto al successivo art. 6.2.a esclusivamente per la quota dei rifiuti di imballaggio in plastica conferiti al CSM per il tratto eccedente i 25 km e fino ad un massimo di ulteriori 50 km;
- d. ai fini della definizione di una metodologia operativa condivisa di quantificazione dei rifiuti di imballaggio in plastica provenienti dalla selezione del multimateriale, COREPLA individuerà due bacini significativi in cui effettuare una sperimentazione i cui risultati saranno sottoposti ai Comitati di cui ai punti 7 e 8 dell'Accordo Quadro.

6. CORRISPETTIVI

6.1 Raccolta

I corrispettivi per le diverse tipologie di flusso di raccolta di cui al precedente art. 4 sono relativi ai rifiuti di imballaggio in plastica conferiti e sono determinati in base all'analisi dei diversi costi gravanti sul Convenzionato per le attività di sua competenza.

Per frazione estranea si intende la percentuale di impurità, ovvero rifiuti non di imballaggio in plastica né solidali all'origine con l'imballaggio. Costituiscono in ogni caso frazione estranea i rifiuti di imballaggio in plastica pericolosi o contaminati da rifiuti pericolosi di provenienza non domestica.

Ai fini della determinazione dei quantitativi su cui COREPLA riconoscerà i corrispettivi, farà fede la documentazione di consegna ai CSS COREPLA (peso riscontrato a destino indicato sui formulari

di trasporto, che dovranno riportare anche il/i numero/i della/e convenzione/i e numero/i del/i bacino/i cui attribuire il/i quantitativo/i). Unicamente per le raccolte multimateriale conferite direttamente a CSS, si rimanda a quanto indicato all'art. 5.2.

a) Raccolta di rifiuti di imballaggio in plastica di origine domestica

Livello percentuale di “traccianti” (film in polietilene e polistirolo espanso):
fino al 20% in peso sul totale del campione

Frazione estranea (in peso)	Corrispettivo (€/t)	Oneri di smaltimento
Fino al 6%	242,00	A carico di COREPLA
Oltre il 6% e fino al 20%	170,50	A carico di COREPLA
Oltre il 20%	0,00	A carico del Convenzionato

b) Raccolta di rifiuti di imballaggio comunque conferiti al servizio pubblico di origine non domestica

Livello percentuale di “traccianti” (film in polietilene e polistirolo espanso):
oltre il 20% in peso sul totale del campione

Frazione estranea (in peso)	Corrispettivo (€/t)	Oneri di smaltimento
Fino al 20%	30,00	A carico di COREPLA
Oltre il 20%	0,00	A carico del Convenzionato

c) Raccolta finalizzata

Livello percentuale contenitori per liquidi (bottiglie in PET e flaconi in HDPE):
oltre il 90% in peso sul totale del campione

Frazione estranea (in peso)	Corrispettivo (€/t)	Oneri di smaltimento
Fino al 10%	275,00	A carico di COREPLA
Oltre il 10%		Si applica la lettera “a”

COREPLA, direttamente o tramite terzi incaricati, provvederà alla verifica qualitativa del rifiuto di imballaggio in plastica secondo le modalità di cui al allegato 1, al fine di verificare sia l'effettiva congruità dei conferimenti con la tipologia di flusso dichiarato, sia la percentuale di frazione estranea presente nei conferimenti stessi. Relativamente ai conferimenti di carichi di materiale pressato in balle, la presenza nel carico anche di una sola balla formata in maniera omogenea dai materiali “traccianti” di cui al precedente art. 4 provocherà la classificazione dell'intero carico attribuibile al medesimo Convenzionato al flusso “b”, assoggettato quindi alle relative specifiche qualitative e griglia di corrispettivi.

Nel caso in cui dalle verifiche non risultino rispettati i parametri caratterizzanti ogni tipologia di flusso dichiarato (presenza massima di “traccianti” o presenza minima di contenitori per liquidi), i quantitativi conferiti, analogamente a quanto previsto per l'attribuzione della fascia qualitativa rispetto alla presenza di frazione estranea, saranno classificati ai fini dei corrispettivi nella tipologia di flusso effettivamente riscontrata.

Relativamente ai flussi “a” e “b”, nel caso in cui la verifica qualitativa evidenzi frazioni estranee in misura superiore a quella massima consentita, COREPLA si riserva la facoltà di respingere l’intero carico conferito laddove gestionalmente possibile, ovvero di addebitare al Convenzionato i costi di trasporto e/o di smaltimento (per conferimenti sfusi fuori specifica, è previsto il solo smaltimento, senza possibilità di restituzione del carico), determinati rispettivamente:

- a. trasporto: sia per sola tratta di conferimento se effettuata da COREPLA (quindi in caso di avvio a smaltimento o di ritiro effettuato dal Convenzionato del carico fuori specifica) sia anche per tratta di restituzione (se effettuata da COREPLA su richiesta del Convenzionato) si applica il limite minimo previsto dalle Tariffe Forcella per classe merceologica III, portata del mezzo 280 quintali;
- b. smaltimento: tariffa del mercato locale di conferimento individuata secondo criteri di economicità.

Nel caso in cui due analisi consecutive effettuate sul materiale conferito dal medesimo Convenzionato evidenzino il superamento del 20% di frazione estranea, COREPLA potrà sospendere per quindici giorni il Convenzionato dai conferimenti (divieto di conferire sfuso o pressato, blocco dei prelievi di carichi pressati). Qualora l’evento dovesse ripetersi, il caso sarà comunicato ai Comitati di cui ai punti 7 e 8 dell’Accordo Quadro per le determinazioni del caso.

6.2 Prestazioni aggiuntive

Come delineato nell’art. 5, COREPLA ed il Convenzionato possono concordare l’organizzazione e la gestione di servizi aggiuntivi.

a) Corrispettivo per il trasporto di materiale sfuso a distanza superiore ai 25 km

Per ogni km eccedente i 25 km: 1,65 €/t
(distanza stradale tra il centro del comune Convenzionato/media delle distanze se più comuni e il centro del comune ove è ubicato il CSS)

Condizioni:

Tale corrispettivo aggiuntivo si applica esclusivamente a mezzi che conferiscono materiale sfuso e che operano direttamente la raccolta.

b) Corrispettivo per la pressatura per conferimenti da Centro Comprensoriale con trasporto a carico di COREPLA

Per carichi utili di almeno 9 tonnellate: 39,00 €/t

Condizioni:

- distanza dal CSS > 25 km
(distanza tra il centro del comune ove è ubicato il CC e il centro del comune ove è ubicato il CSS);
- peso minimo di ogni carico e densità balle: 9 t – 180 kg/mc
(carico composto anche dal materiale di più convenzionati);
- dimensione indicativa delle balle: cm 80 x 80 x 120;
- balle etichettate con gli estremi del/dei Convenzionato/i;
- indicazione sullo spazio “note” del formulario del/dei Convenzionato/i (N° convenzione e N° bacino) e del/dei peso/i relativo/i;

- ritiro da parte di COREPLA entro 7 giorni lavorativi dalla comunicazione scritta di disponibilità di un carico completo (almeno 9 tonnellate);
- nel caso in cui COREPLA e il Convenzionato concordino che il trasporto del materiale pressato al CSS indicato da COREPLA sia effettuato dal Convenzionato stesso, direttamente o tramite trasportatori terzi, per carichi di almeno 9 tonnellate, il corrispettivo al Convenzionato viene calcolato secondo i medesimi parametri che COREPLA utilizza per i propri trasportatori. Tale situazione è da ritenersi comunque eccezionale, in caso contrario si applica quanto stabilito al successivo punto c.

c) Corrispettivo per la pressatura/trasporto per conferimenti da Centro Comprensoriale con trasporto effettuato dal Convenzionato in base alla convenzione

Tale servizio deve essere predefinito in convenzione in base all'accordo delle parti.

Per carichi utili di almeno 6 tonnellate: 50,00 €/t

Condizioni:

- distanza dal CSS: > 25 km
(distanza tra il centro del comune ove è ubicato il CC e il centro del comune ove è ubicato il CSS);
- peso minimo di ogni carico: 6 tonnellate
(carico composto anche dal materiale di più Convenzionati)
- dimensione indicativa delle balle: cm 80x 80x 120;
- balle etichettate con gli estremi del/dei Convenzionato/i;
- indicazione sullo spazio "note" del formulario del/dei Convenzionato/i (N° convenzione e N° bacino) e del/dei peso/i relativo/i;

d) Corrispettivo forfetario a parziale copertura di attività logistiche svolte per esclusiva iniziativa del Convenzionato

Per carichi utili di almeno 6 tonnellate: 15,00 €/t

Condizioni:

- verifica preventiva di ammissibilità da parte di COREPLA
- distanza dal CSS > 5 km e ≤25 km
(distanza del centro del comune ove è ubicato il CC e il centro del comune ove è ubicato il CSS);
- peso minimo di ogni carico: 6 tonnellate
(carico composto anche dal materiale di più convenzionati);
- dimensione indicativa delle balle: cm 80x 80x120
- balle etichettate con gli estremi del/dei Convenzionato/i;
- indicazione sullo spazio "note" del formulario del/dei Convenzionato/i (N° convenzione e N° bacino) e del/dei peso/i relativo/i.

e) Contributo extra forfetario per trasporto via nave di materiale sia sfuso che pressato da isole minori

Per tutti i carichi sfusi e i carichi pressati di cui alla tipologia “c”:

25,00 €/t

Condizioni:

- si somma all’eventuale corrispettivo aggiuntivo di cui alla tipologia “a”;
- si somma all’eventuale corrispettivo aggiuntivo di cui alla tipologia “b”.

Relativamente ai carichi pressati il cui trasporto è effettuato da COREPLA, nel caso di ritiro oltre 7 giorni e sino a 20 giorni lavorativi dalla comunicazione il Convenzionato avrà diritto ad applicare una penale pari al 3% del corrispettivo dovuto per l’intero carico. La penale sarà pari al 10% nel caso di ritiro oltre 20 giorni e sino a 30 giorni. Nel caso in cui la piattaforma abbia una produzione pari a un carico giornaliero, il ritiro tra l’8° e il 18° giorno lavorativo sconterà una penale del 10% e tra il 19° e il 30° giorno lavorativo una penale del 20%. Trascorsi 30 giorni lavorativi, oltre al corrispettivo con le penali di cui sopra, il Convenzionato avrà diritto ad addebitare a COREPLA i costi di trasporto al Centro di Selezione più vicino maggiorati del 10%. Per la determinazione di tali costi si farà riferimento convenzionale al limite minimo previsto dalle Tariffe Forcella, sebbene non applicabili al trasporto rifiuti, per classe merceologica III, portata del mezzo 280 quintali.

6.3 Adeguamento dei corrispettivi

I corrispettivi di cui al presente Allegato verranno adeguati annualmente secondo quanto previsto nell’Accordo Quadro al punto 3.6.

7. FATTURAZIONE

Il Convenzionato provvederà ad emettere fattura mensile nei confronti del COREPLA e comunque entro due mesi dalla consegna del rifiuto di imballaggio in plastica, allegando alla stessa un elenco analitico della documentazione di consegna a COREPLA comprovante gli avvenuti conferimenti.

I pagamenti delle fatture verranno effettuati a 90 giorni data fattura fine mese.

Relativamente ai Convenzionati ai quali REPLASTIC, Consorzio Nazionale Obbligatorio per il Riciclaggio dei Contenitori in Plastica per Liquidi aveva ceduto attrezzature di raccolta in permuta di servizi, il pagamento delle fatture verrà effettuato da COREPLA, subentrato nei relativi crediti, con trattenuta di 62 €/t sino a totale compensazione del residuo credito relativo al valore dei beni ceduti.

8. CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta in termini di efficacia, efficienza, economicità e qualità, COREPLA realizza a proprie spese in collaborazione con i Comuni e/o i Convenzionati attività ed interventi di informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica secondo le linee guida generali riportate al punto 9 dell’Accordo Quadro. Tali interventi saranno correlati alle tipologie di flusso di raccolta effettivamente attivate dal convenzionato, così come riportate nella convenzione locale.

9. ACCORDI VOLONTARI

In conformità ed attuazione di quanto stabilito al punto 6 dell’Accordo Quadro, le parti si danno reciprocamente atto che potranno essere avviate sperimentazioni a livello di bacini territoriali omogenei significativi, anche adottando modalità operative e clausole contrattuali in parziale deroga

a quanto stabilito nel presente allegato, finalizzate ad ottimizzare l'integrazione tra raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio in plastica e fasi industriali di recupero/valorizzazione/riciclaggio degli stessi, tenuto anche conto della necessità di razionalizzare al meglio i flussi delle diverse frazioni di rifiuto di imballaggio nel caso di raccolte multimateriale.

10. INCENTIVAZIONE UTILIZZO MANUFATTI IN PLASTICA RICICLATA

Le parti si danno reciprocamente atto dell'importanza della diffusione dell'utilizzo di manufatti in materiale riciclato ai fini della crescita sia della cultura e conoscenza ambientale sia di un mercato strutturato e maturo del prodotto riciclato che costituisce il naturale e necessario terminale della raccolta differenziata.

Al fine di contribuire alla pratica attuazione di tale principio e tenuto anche conto del D.M. 8/5/2003 n. 203, le parti si impegnano reciprocamente a valutare particolari modalità di valorizzazione da applicare in quelle situazioni in cui il Convenzionato dimostri di avviare autonomamente a riciclaggio, anche tramite terzi, quanto da lui raccolto per la realizzazione di manufatti da cedere alle Pubbliche Amministrazioni, computabili quindi ai fini degli obiettivi posti dal citato D.M. A tal fine, COREPLA e il Convenzionato potranno concordare anche specifiche iniziative locali nell'ambito degli accordi volontari di cui al precedente art. 9, con particolare riferimento alle frazioni di mix plastico,

11. RECUPERO ENERGETICO

A partire dal 1.1.2004, i corrispettivi per i rifiuti di imballaggio in plastica, avviati in impianti di combustione di rifiuti urbani con recupero di energia, di seguito "incenerimento", o in impianti di produzione di CDR per le quantità effettivamente e recuperate energeticamente, di seguito "CDR", saranno riconosciuti, rispettivamente al gestore dell'impianto di incenerimento e di produzione del CDR, sulla base di un plafond annuo di € 4,5 (quattro e mezzo) milioni.

Tali corrispettivi saranno corrisposti a quanti convenzionati, nel primo anno, pro quota in relazione alle quantità effettivamente avviate alla combustione, fatta salva la riduzione a zero per quote annuali costanti, da realizzare entro il 1.1.2007, per le quantità di rifiuti avviate agli impianti di incenerimento, con conseguente trasferimento delle risorse al CDR.

I corrispettivi di cui sopra saranno, in ogni caso, ricalcolati annualmente sulla base della ripartizione del plafond annuo tra incenerimento e CDR, nonché sulla base delle quantità recuperate dai singoli impianti nell'anno precedente alle quali saranno sommate le eventuali quantità incrementali (effettuate da impianti esistenti o nuovi), che saranno dichiarate o convenzionate dai gestori degli impianti interessati entro il 20 dicembre dell'anno precedente.

La quantità individuale e complessiva convenzionata o dichiarata sarà vincolante ai fini della fatturazione del corrispettivo che avverrà sempre sulla base delle quantità effettivamente recuperate energeticamente.

La fatturazione verrà effettuata trimestralmente, con pagamento a 60 gg., sulla base delle quantità effettivamente avviate alla combustione ad eccezione della fattura dell'ultimo trimestre che sarà compilata sulla base delle quantità recuperate e della ripartizione a conguaglio del plafond annuo che sarà approvata dal Comitato di Verifica previsto al punto 8 dell'Accordo Quadro ANCI – CONAI entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Il Comitato di verifica provvederà, nel corso della prima seduta, a definire le modalità operative e gestionali per il riconoscimento dei corrispettivi di cui sopra.

ALLEGATO TECNICO IMBALLAGGI DI LEGNO (ACCORDO ANCI - RILEGNO)

1. OGGETTO DELL'ALLEGATO

L'allegato si riferisce ai rifiuti di imballaggio di legno provenienti dalla raccolta differenziata su superficie pubblica nonché delle frazioni merceologiche similari (post-consumo), di seguito f.m.s., sulla base di convenzioni che potranno essere stipulate a livello locale ai sensi del punto 2 dell'Accordo Quadro.

I soggetti interessati dalla convenzione di attuazione del presente allegato sono:

- Il Consorzio Nazionale per la Raccolta il Recupero e il Riciclaggio degli imballaggi di legno, d'ora in poi Rilegno
- il Comune/i o il soggetto delegato dallo stesso/i, d'ora in poi Convenzionato.

2. DEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI DELLE PARTI

Le parti stabiliscono di dare attuazione al presente allegato mediante la stipula di convenzioni locali tra i soggetti di cui al precedente art. 1.

Dette convenzioni dovranno interessare i rifiuti di imballaggio primario o comunque provenienti dal consumo domestico; su richiesta del Convenzionato potranno altresì riguardare i rifiuti ingombranti di legno raccolti nell'ambito del servizio di igiene urbana e provenienti da utenze domestiche.

RILEGNO riconosce al Convenzionato il corrispettivo di cui all'art. 6 e si impegna alla presa in carico del materiale conferito, nonché all'avvio al riciclaggio del medesimo presso un riciclatore attraverso una o più piattaforme di riferimento, che potranno essere modificate in accordo fra le parti nel corso della convenzione.

3. MODALITA' DI RACCOLTA

Il servizio di raccolta viene svolto nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, col seguente modello organizzativo:

- a. il Convenzionato organizza la raccolta su superficie pubblica dei rifiuti di imballaggio primari (cassette ortofrutticole e altri piccoli imballaggi provenienti dal consumo domestico) ed eventualmente dei rifiuti ingombranti di legno.
- b. RILEGNO autonomamente, per ottimizzare i servizi in essere e per la promozione di attività analoghe nelle zone non coperte, potrà coordinarsi con i raccoglitori autorizzati già attivi sul territorio con i seguenti compiti disciplinati da apposite convenzioni:
 1. La raccolta dei rifiuti di imballaggio secondario e terziario sulle superfici private presso centri di distribuzione, aree produttive, mercati ortofrutticoli, fruttivendoli, ecc.;
 2. La ricezione gratuita degli imballaggi secondari e terziari conferiti dagli utilizzatori ai sensi dell'art. 38, comma 4 del Decreto legislativo 22/97.
- c. Il Comune interessato dalla convenzione, si impegna a favorire il conferimento degli imballaggi secondari e terziari nei centri indicati da RILEGNO.

4. MODALITA' DI CONFERIMENTO

I rifiuti di imballaggio primario raccolti dal convenzionato verranno resi disponibili a RILEGNO, anche a cura di singoli utenti, presso l'area attrezzata indicata in convenzione.

RILEGNO, a propria cura e spese, anche attraverso i raccoglitori autorizzati di cui all'art.4, lettera b), provvederà:

1. al ritiro dei rifiuti di imballaggio raccolti dal Convenzionato secondo modalità concordate con lo stesso. In alternativa, nel rispetto dei principi di sicurezza e igiene, i rifiuti di imballaggio potranno essere conferiti, con oneri a carico di Rilegno, presso un centro che Rilegno si impegna ad indicare;
2. al ritiro dei rifiuti di imballaggio secondario e terziario eventualmente conferiti dagli utilizzatori presso isole ecologiche, provvedendo alla messa a disposizione, senza oneri a carico del Comune, dei contenitori idonei per la raccolta.

RILEGNO si impegna comunque ad assicurare condizioni operative ottimali; in particolare i flussi di ricezione e ritiro dovranno essere congruenti con quelli di raccolta.

5. CORRISPETTIVO

Con l'intento di raggiungere gli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dalla legge, il modello organizzativo di riferimento, ai soli fini della determinazione del corrispettivo e dei parametri qualitativi, è quello del conferimento presso i centri di raccolta.

Le modalità di convenzionamento sono le seguenti:

A – Raccolta selettiva dei soli rifiuti di imballaggio su superficie pubblica

RILEGNO riconoscerà, quale contributo alla raccolta, un corrispettivo fissato in 12,00 Euro/t.

Il materiale potrà avere una impurezza fino al 5% in peso.

Per le impurezze comprese oltre il 5 % e fino al 10% in peso il corrispettivo sopraindicato sarà riconosciuto nella misura del 50%.

Per tenore di impurezza oltre il 10% e fino al 15% in peso non sarà riconosciuto alcun corrispettivo, e comunque RILEGNO provvederà al ritiro.

Il materiale con una impurezza superiore al 15% non verrà ritirato.

Per conferimenti che contengano oltre il 5% di impurezze le stesse saranno ritirate dal Convenzionato a propria cura e spese.

Ai sensi del presente allegato e per questa modalità di raccolta, per impurezze si intendono i rifiuti non di imballaggio di legno. Non si considerano impurezze parti, anche merceologicamente diverse, comunque proprie dell'imballaggio all'origine.

B – Raccolta congiunta rifiuti di Imballaggio e rifiuti ingombranti di legno

Nel caso di conferimenti di imballaggi di legno congiuntamente a rifiuti ingombranti di legno (f.m.s.), considerata la presenza media di rifiuti di imballaggio, verrà riconosciuto il corrispettivo forfetario di 2,90 Euro/t.

Al fine della corresponsione del corrispettivo di cui sopra non è accettata presenza di materiali estranei oltre il 5% in peso.

Per presenza di materiali estranei compresi oltre il 5 % e fino al 10% in peso il corrispettivo sopraindicato sarà riconosciuto nella misura del 50%.

Per presenza di materiali estranei oltre il 10% e fino al 15% in peso non sarà riconosciuto alcun corrispettivo e comunque RILEGNO provvederà al ritiro.

I conferimenti con una presenza di materiali estranei superiore al 15% non verranno ritirati.

Per conferimenti che contengano oltre il 5% di materiali estranei questi ultimi, saranno ritirati dal Convenzionato a propria cura e spese.

Ai sensi del presente allegato e per questa forma di raccolta, per materiali estranei si intendono i rifiuti non essenzialmente costituiti di legno.

Per rifiuto ingombrante si intende il manufatto essenzialmente costituito di legno proveniente da utenze domestiche.

Non viene inoltre considerato materiale estraneo quanto è funzionalmente solidale all'origine con il rifiuto ingombrante di legno come sopra definito.

L'attribuzione dei corrispettivi in funzione delle fasce troverà corrispondenza con gli accertamenti di qualità di cui al successivo art. 7 e verrà attribuita con analogo riferimento temporale. I corrispettivi di cui al presente allegato verranno adeguati annualmente secondo quanto previsto nell'Accordo Quadro al punto 3.6.

6. CORRISPETTIVI PER SERVIZI AGGIUNTIVI

RILEGNO e il Convenzionato potranno concordare localmente servizi aggiuntivi definendone modalità e corrispettivi.

7. ACCERTAMENTO DELLA QUALITA'

Le operazioni di campionamento ed analisi devono essere svolte in contraddittorio tra le parti, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni dalla data di effettuazione, presso la sede concordata. La verifica di qualità sui materiali provenienti dalla raccolta differenziata viene eseguita in contraddittorio sul materiale conferito, mediante cernita manuale dei rifiuti di imballaggio. Per la modalità di convenzionamento di cui all'art. 6 lettera a), la percentuale di impurezza sarà calcolata nel seguente modo:

$$\frac{(\text{Peso campione} - \text{Peso rifiuti di imballaggio cerniti}) \times 100}{\text{Peso campione}}$$

Per la modalità di convenzionamento di cui all'art. 6 lett. b), la percentuale di materiale estraneo sarà calcolata nel seguente modo:

$$\frac{[\text{Peso campione} - (\text{Peso rifiuti di imballaggio cerniti} + \text{Peso rifiuti ingombranti cerniti})] \times 100}{\text{Peso campione}}$$

La cadenza delle analisi per l'accertamento del tenore di impurezze/materiali estranei nel campione indicato verrà concordata tra le parti in sede locale e comunque con frequenza non inferiore a tre volte l'anno.

Gli oneri connessi alle operazioni di campionamento ed analisi sono a carico di RILEGNO. Sono a carico del richiedente eventuali analisi aggiuntive effettuate ogni qualvolta lo stesso lo ritenga opportuno.

I risultati di queste eventuali analisi non saranno utilizzati ai fini della determinazione delle impurezze/materiali estranei e quindi del corrispettivo e saranno comunque comunicati alla controparte.

8. FATTURAZIONE

Il Convenzionato provvederà ad emettere mensilmente fattura nei confronti di RILEGNO. I pagamenti avranno scadenza 90 gg. d.f.f.m.

RILEGNO comunicherà al Comune o suo delegato i quantitativi raccolti ai fini della compilazione della dichiarazione MUD e del conseguimento del disposto dell'art. 24 del Decreto legislativo 22/97.

9. CAMPAGNE DI INFORMAZIONE

Le attività di comunicazione, informazione ed educazione, ispirate ai principi della prevenzione e minimizzazione della produzione dei rifiuti nonché della sostenibilità della gestione, devono essere concordate in sede locale come indicato al punto 9 dell'Accordo di Programma Quadro.

ALLEGATO TECNICO IMBALLAGGI CELLULOSICI (ACCORDO ANCI - COMIECO)

1. OGGETTO DELL'ALLEGATO

L'allegato si riferisce ai rifiuti da imballaggio a base cellulosa proveniente da raccolta differenziata effettuata in regime di privativa comunale nonché alle frazioni merceologiche similari (sulla base di convenzioni stipulate a livello locale) ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo Quadro.

I soggetti interessati dalla convenzione di attuazione del presente allegato sono:

- il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica d'ora in poi COMIECO;
- il Comune/i o il Soggetto delegato dallo stesso/i, d'ora in poi il Convenzionato.

2. CONVENZIONI

Le parti stabiliscono di dare attuazione al presente allegato attraverso la stipula di convenzioni, sulla base di una convenzione-tipo e delega-tipo definite di comune intesa nell'ambito del Comitato di Verifica di cui al punto 8 dell'Accordo Quadro.

I Comuni, nella definizione dei contratti di appalto e di servizio con il gestore e comunque nell'ambito della istituzione ed adeguamento del servizio di raccolta differenziata degli imballaggi cellulosici, prevedono l'applicazione dei contenuti del presente allegato.

Ai sensi del punto 2.7 dell'Accordo Quadro, si individuano due modalità di convenzionamento:

- 1) convenzione per l'avvio a riciclaggio dei soli rifiuti di imballaggio provenienti da:
 - a) raccolta congiunta, previa separazione a cura del Convenzionato delle frazioni merceologiche similari (f.m.s.);
 - b) raccolta selettiva;
- 2) convenzione per l'avvio a riciclaggio della raccolta congiunta e, ove attivata, della raccolta selettiva come definite dal presente allegato.

La delega e la convenzione sono legate all'affidamento del servizio e sono concesse per periodi di norma non inferiori all'anno; in caso di nuova delega il Comune provvede alla revoca della delega precedente che decade.

Qualora la delega alla stipula sia affidata ad un soggetto diverso dal gestore del servizio, il delegato risponde a COMIECO per tutti gli obblighi previsti in convenzione.

L'opzione di convenzionamento dovrà essere esercitata dai Comuni o loro delegati tramite comunicazione scritta entro:

- a) 01/02/05 con decorrenza 01/05/05;
- b) 01/05/05 con decorrenza 01/08/05;
- c) 30/09/05 con decorrenza 01/01/06.

A partire dal 01/10/2005 la scelta effettuata resterà valida per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

Dopo 24 mesi dalla firma della convenzione, con un preavviso di quattro mesi, il Convenzionato può recedere dalla convenzione in essere, sollevando Comieco da qualsiasi obbligo di ritiro del materiale cellulosico raccolto, nonché dalla erogazione dei corrispettivi previsti dall'art. 5.

Ai sensi del punto 2.7 dell'Accordo Quadro, la scelta dei Comuni o loro delegati di commercializzare le frazioni merceologiche similari con separazione a proprie spese delle frazioni di rifiuto di imballaggio, manleva COMIECO da qualsiasi obbligo di riciclaggio delle frazioni similari per tutto il periodo della convenzione.

3. OBBLIGHI DELLE PARTI

Il Convenzionato si impegna alla messa a disposizione delle attrezzature nei punti di raccolta, al prelievo e conferimento presso la piattaforma individuata in convenzione dei rifiuti di imballaggio a base cellulosica, ovvero congiuntamente di imballaggio e f.m.s. da raccolta differenziata con una percentuale di materiali non cellulosici così come definita ai successivi artt. 5 e 6.

COMIECO riconosce al Convenzionato il corrispettivo di cui all'art. 5 e si impegna alla presa in carico del materiale conferito, nonché all'avvio a riciclaggio del medesimo presso un riciclatore attraverso una o più piattaforme di riferimento che potranno essere modificate, in accordo tra le parti, nel corso della convenzione.

COMIECO e il Convenzionato concordano le piattaforme presso le quali conferire il materiale raccolto, nel rispetto dei principi di sicurezza, igiene ed economicità e delle caratteristiche di cui all'allegato 1, comunque senza oneri aggiuntivi per il Convenzionato. Nel caso in cui la piattaforma fosse ubicata fuori dall'ambito provinciale o comunque oltre i 30 km dall'ambito di raccolta o per conferimenti da isole minori, le parti definiranno i costi aggiuntivi per quanto conferito. Le piattaforme concordate e definite nella convenzione locale potranno essere modificate solo di comune accordo fra COMIECO ed il convenzionato; allo stesso modo, di comune accordo fra COMIECO ed il convenzionato, nella convenzione locale potranno essere aggiunte ulteriori piattaforme.

Nel caso in cui venisse concordato che il Convenzionato gestore del servizio di raccolta provveda altresì all'organizzazione e alla gestione della piattaforma, impegnandosi a selezionare e pressare il materiale raccolto, le singole convenzioni definiranno le specifiche e il corrispettivo economico per i servizi aggiuntivi (pressatura, selezione). Le stesse convenzioni disciplineranno le modalità di avvio del materiale selezionato ai riciclatori individuati per il riciclaggio, che garantiranno il ritiro del materiale selezionato e pressato in balle entro 7 gg. lavorativi (sei giorni settimana) dalla data di comunicazione della disponibilità di un carico completo. Nel caso di ritiro dagli 8 giorni e sino a 18 giorni lavorativi dalla comunicazione la piattaforma avrà diritto ad applicare al riciclatore una penale pari al 10% del corrispettivo di cui al successivo art. 5. La penale sarà pari al 20% nel caso di ritiro oltre 18 giorni e sino ai 30 giorni. Trascorsi 30 giorni lavorativi verranno riconosciuti, oltre al corrispettivo con penalità del 20%, anche i costi di trasporto e valorizzazione.

Il Convenzionato promuove, inoltre, direttamente o attraverso il Comune e nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione di cui all'art. 8, forme di controllo e intervento sull'utenza al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio di raccolta e del materiale conferito.

Il Convenzionato si impegna altresì a comunicare, con cadenza mensile e con modalità informatiche da definire nella convenzione tipo, i dati relativi alle quantità e modalità di raccolta, nonché alla composizione del bacino di raccolta.

Tali dati confluiranno nella banca dati di COMIECO e saranno comunicati da quest'ultimo al Comitato di coordinamento previsto al punto 7 dell'Accordo Quadro.

Il Convenzionato è reso edotto che, sui dati da esso comunicati, COMIECO effettuerà controlli incrociati, utilizzando a tal fine i dati forniti dalle piattaforme e dai riciclatori.

4. MODALITÀ E OBIETTIVI DI RACCOLTA

Le modalità del servizio di raccolta differenziata vengono definite anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero degli imballaggi a base cellulosica di cui al Programma Specifico di prevenzione predisposto da COMIECO ai sensi dell'art. 38 del Decreto legislativo 22/97.

Ai soli fini della determinazione del corrispettivo le parti assumono come riferimento un sistema di raccolta differenziata così composto: 65% stradale, 25% porta a porta, 10% isola ecologica.

Anche nel caso in cui il servizio sia svolto con modalità diverse per esigenze specifiche del territorio e comunque nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, il corrispettivo applicato sarà convenzionalmente quello di cui al successivo art. 5.

L'avvio e il potenziamento del servizio di raccolta differenziata e delle attività di recupero negli ambiti territoriali sono svolti con riferimento agli obiettivi di cui all'art. 24 del Decreto legislativo 22/97, ai Piani Regionali integrati ai sensi dell'art. 42, comma 5, dello stesso Decreto e ai relativi Piani Provinciali.

Le parti convengono sull'opportunità di potenziare la raccolta degli imballaggi cellulosici secondo una progressione di crescita bilanciata rispetto alle tipologie di utenti serviti. In particolare, sulla base dei migliori risultati di raccolta raggiunti e della destinazione degli imballaggi immessi al consumo, si individua un rapporto di riferimento tra raccolta congiunta e selettiva di 2,8. Ai fini applicativi, si prende come riferimento il dato quantitativo complessivo di raccolta congiunta (RC) e selettiva (RS) raggiunto al 31/12/03 dai Convenzionati.

Si possono verificare i seguenti casi:

A) Convenzionati che hanno organizzato il servizio di raccolta differenziata in maniera tale che il rapporto fra i quantitativi provenienti da RC ed i quantitativi provenienti da RS sia superiore a 2,8.

A tali convenzionati viene riconosciuto il corrispettivo di cui all'art. 5;

B) Convenzionati che hanno organizzato il servizio di raccolta differenziata in maniera tale che il rapporto fra i quantitativi provenienti da RC ed i quantitativi provenienti da RS sia inferiore o uguale a 2,8.

A tali convenzionati viene riconosciuto il corrispettivo di cui all'art. 5 nei limiti della quantità di RS registrata al 31/12/03, incrementata annualmente di un tasso pari all'incremento di imballaggio immesso al consumo sul mercato nazionale. Per la quantità di RS eccedente tale limite, quale incrementato annualmente, viene riconosciuto un corrispettivo pari al 33% di quello di cui all'art. 5.

Tuttavia, i corrispettivi previsti all'art. 5 verranno riconosciuti per intero nel caso in cui il convenzionato sia in grado di dimostrare che, a fronte dell'incremento registrato di quantitativi provenienti da RS, sussista una corrispondente diminuzione di materiale cellulosico nel rifiuto urbano non differenziato. Tale dimostrazione dovrà essere fornita sulla base di analisi merceologiche effettuate d'intesa con COMIECO secondo la procedura prevista all'allegato 2.

Nell'ambito degli accordi volontari di cui al punto 6 dell'Accordo Quadro, possono essere definiti accordi integrativi nelle aree di emergenza o previa valutazione di particolari modalità di attuazione del servizio di raccolta e delle tipologie di utenze servite.

Sulla base del tenore di imballaggio riscontrabile e delle utenze servite (abitazioni, uffici, piccola distribuzione e attività commerciali) si evidenziano due diverse categorie di raccolta:

- a) raccolta congiunta di rifiuti di imballaggio cellulosico e carta: si assume convenzionalmente un tenore di imballaggio iniziale pari al 22% in peso, come previsto alla relativa tabella di cui all'art. 5;
- b) raccolta selettiva dei rifiuti di imballaggio cellulosico: si assume convenzionalmente un tenore di imballaggio pari al 100%.

5. CORRISPETTIVI

I corrispettivi previsti per il servizio di raccolta dei rifiuti di imballaggio cellulosico, con un livello di umidità non superiore al 10%, sono definiti in relazione alle seguenti fasce di abitanti:

Abitanti	€t
≤100.000	84,00
>100.000	78,80

Nel caso di raccolta congiunta di rifiuti di imballaggio e f.m.s., il riciclatore individuato da COMIECO riconosce per le f.m.s. un prezzo come riportato nella tabella seguente:

anno	2004	2005	2006	2007	2008
f.m.s.€/t	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
rifiuti di imballaggio %	22	23	24	25	25

Con riferimento alla raccolta delle f.m.s., la differenza tra costo effettivo del servizio ed il corrispettivo riconosciuto dai riciclatori individuati per il riciclaggio ai sensi del presente allegato, sarà a carico dei singoli Comuni.

5.1 Adeguamento dei corrispettivi

I corrispettivi di cui al presente allegato verranno adeguati annualmente secondo quanto previsto nell'Accordo Quadro al punto 3.6.

6. STANDARD QUALITATIVI E PROCEDURA DI VERIFICA

6.1 Standard Qualitativi

Al fine di verificare la conformità del materiale agli standard qualitativi previsti dal presente allegato, COMIECO, direttamente o tramite terzi incaricati, provvederà ad una verifica del materiale all'atto del conferimento presso la piattaforma.

Si considerano frazioni estranee i rifiuti non cellulósici. Non si considerano frazioni estranee componenti, anche merceologicamente diverse, comunque parte dell'imballaggio all'origine.

Le parti concordano che ai fini del riconoscimento del corrispettivo e degli oneri di smaltimento si applica quanto previsto dalle seguenti tabelle:

Tabella 1 - Avvio a riciclaggio della raccolta selettiva e dei rifiuti di imballaggio previa separazione f.m.s.

frazioni estranee	f.m.s.	% corrispettivo	oneri smaltimento
fino al 2%	fino al 5%	100 %	COMIECO
oltre il 2% e fino al 5%	fino al 5%	75%	COMIECO

Nel caso le frazioni estranee siano presenti in misura superiore al 5% ovvero le frazioni merceologiche similari siano presenti in misura superiore al 5%, COMIECO si riserva la facoltà di respingere l'intero conferimento.

Al fine di verificare la quota di rifiuti di imballaggio presenti, COMIECO si riserva la facoltà di effettuare verifiche merceologiche a proprie spese sulla raccolta congiunta prima dell'attività di separazione delle f.m.s. attuata dal Convenzionato.

Tabella 2 - Avvio a riciclaggio della raccolta congiunta

frazioni estranee	% corrispettivo	oneri smaltimento
fino al 5%	100 %	COMIECO
oltre il 5 % fino al 10%	100 %	Convenzionato
oltre il 10 % fino al 15%	50%	Convenzionato

Nel caso le frazioni estranee siano presenti in misura superiore al 15%, COMIECO si riserva la facoltà di respingere l'intero conferimento.

6.2 Procedura di verifica

La procedura di cui all'allegato 3 si riferisce ai rifiuti di imballaggio a base cellulosica provenienti da raccolta differenziata in regime di privativa comunale, nonché alle frazioni merceologiche similari (sulla base delle convenzioni stipulate a livello locale).

Resta fermo l'onere dei gestori delle piattaforme a provvedere al controllo di tutti i singoli conferimenti ed alla gestione - con annesse le relative responsabilità - delle diverse tipologie di raccolta e delle frazioni estranee conferite nel rispetto delle specifiche di cui al presente allegato.

Ai fini dell'individuazione del tenore medio di frazioni estranee, le parti stabiliscono l'effettuazione di una verifica campionaria in contraddittorio almeno una volta l'anno, con spese a carico di COMIECO.

6.3 Modalità applicative del principio della responsabilità del Convenzionato per le frazioni estranee

La convenzione locale è integrata da un addendum, sottoscritto dalla cartiera destinataria e dalla piattaforma, indicante:

- modalità adottata dal Convenzionato per la gestione delle frazioni estranee, ovvero in alternativa:
 - incarico alla piattaforma a titolo oneroso dello smaltimento delle frazioni estranee sulla base di una tariffa predeterminata;
 - incarico alla piattaforma a titolo oneroso sulla base di una tariffa predeterminata delle operazioni di condizionamento e stoccaggio delle frazioni estranee per il ritiro da parte del Convenzionato
 - incarico alla piattaforma a titolo oneroso sulla base di una tariffa predeterminata del condizionamento e trasporto delle frazioni estranee presso un impianto di smaltimento indicato dal Convenzionato che provvede a proprie spese;
- costo delle verifiche e numero programmato;
- calendario dei conferimenti e nominativo del referente per le verifiche secondo la procedura di cui al precedente articolo 6.2;
- elenco delle frazioni estranee e delle frazioni non conferibili.

6.4. Conferimento di materiale con la presenza di acqua (materiale bagnato) superiore al limite del 10%

La seguente procedura viene applicata dalla piattaforma di ricevimento del materiale, con possibilità di verifica da parte del Convenzionato entro un tempo massimo congruo con la necessità di favorire l'operatività della piattaforma stessa. :

- in caso di carico, o parti di carico, in consegna in piattaforma, marcatamente umido, il peso deve essere depurato della quota eccedente tramite annotazione sul formulario e applicazione di un calo stimato e in funzione dello scostamento dal peso normalmente

riscontrato. Dovrà normalmente essere data la possibilità di una verifica da parte del conferente entro un tempo massimo concordato;

- il peso rettificato costituisce il peso di riferimento per il Convenzionato, COMIECO e la cartiera destinataria;
- alla spedizione del materiale pressato la piattaforma indicherà un calo alla partenza in linea con il calo applicato in ingresso;
- la cartiera prenderà atto del peso rettificato, salvo eventuali difformità da verificare in contraddittorio con la piattaforma.

Umidità	% corrispettivo
fino al 10%	100 % su peso riscontrato
oltre il 10 %	100 % su peso ridotto in percentuale con franchigia 10 %

7. FATTURAZIONE

Il Convenzionato provvederà ad emettere fattura nei confronti di COMIECO con cadenza trimestrale e comunque entro sei mesi dalla consegna del materiale e nei confronti dei riciclatori individuati da COMIECO (per le f.m.s.) con cadenza mensile.

I pagamenti delle fatture verranno effettuati a 30 giorni data fattura fine mese. Il termine verrà sospeso in presenza di motivate contestazioni scritte sollevate da COMIECO, entro il predetto termine di 30 giorni, in ragione dei controlli incrociati effettuati sui quantitativi di materiale conferiti dal Convenzionato.

8. CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE E ACCORDI PER LA FORMAZIONE

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta in termini di efficacia, efficienza e qualità, COMIECO realizza a proprie spese in collaborazione con i Comuni serviti e/o i gestori convenzionati, almeno annualmente, attività ed interventi di informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata degli imballaggi e della frazione cellulosica. Tali interventi saranno correlati al servizio di raccolta attivato in convenzione e finalizzati all'ottimizzazione dei livelli di qualità ed al contenimento dei costi del servizio di raccolta. Inoltre COMIECO e Anci, in collaborazione con Federambiente e Fise Assoambiente, concordano sull'opportunità di promuovere intese per la formazione degli operatori della raccolta, selezione e del riciclaggio e a questo proposito definiranno idonei accordi utilizzando anche l'esperienza e la struttura formativa in capo a COMIECO.

Per Anci

Per Conai

Per Comieco

ALLEGATO TECNICO IMBALLAGGI IN ALLUMINIO (ACCORDO ANCI-CiAL)

1 OGGETTO DELL'ALLEGATO

L'allegato si riferisce ai rifiuti di imballaggio in alluminio provenienti da raccolta differenziata su superficie pubblica nonché alle frazioni merceologiche similari, di seguito f.m.s., sulla base di convenzioni che potranno essere stipulate a livello locale ai sensi del punto 2 dell'Accordo Quadro.

2 CONVENZIONI

Le parti stabiliscono di dare attuazione al presente allegato attraverso la stipula di convenzioni locali, sulla base di una convenzione-tipo e delega-tipo definite di comune intesa nell'ambito del Comitato di Verifica di cui al punto 8 dell'Accordo Quadro, tra il Consorzio Imballaggi Alluminio, d'ora in poi CiAL, e il Comune o il soggetto da questi delegato, d'ora in poi Convenzionato.

La delega è concessa per periodi di norma non inferiori all'anno e costituisce obbligo per il gestore del servizio, se delegato, di sottoscrizione della convenzione; con una nuova delega decade la precedente.

Qualora la delega alla stipulazione sia affidata ad un soggetto diverso dal gestore del servizio, il delegato risponde a CiAL per tutti gli obblighi previsti in convenzione.

3 OBBLIGHI DELLE PARTI

Le parti, tenuto conto del potenziale relativo di crescita di alcune tipologie di imballaggio in alluminio, convengono sull'opportunità di sostenere l'ampliamento delle tipologie di rifiuti di imballaggio oggetto della raccolta differenziata, sia attraverso l'applicazione di idonea segnaletica sulle attrezzature di raccolta sia attraverso una corretta informazione all'utenza.

Il Convenzionato s'impegna a gestire il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio in alluminio, dalla raccolta al caricamento su mezzo del materiale, avente parametri qualitativi come indicati all'art. 7.

CiAL, direttamente o tramite terzi, s'impegna al ritiro del materiale presso le piattaforme, riconoscendo i corrispettivi previsti all'art. 6.

Il Convenzionato e CiAL si impegnano a fornirsi reciprocamente tutte le informazioni e dati utili alla valutazione dell'andamento della raccolta differenziata. In particolare, il Convenzionato deve dichiarare all'atto della richiesta di convenzione le tipologie di rifiuti di imballaggi raccolte e la tipologia ed il sistema di raccolta adottato. Ogni variazione intervenuta successivamente alla sottoscrizione rispetto a tali informazioni dovrà essere comunicata tempestivamente a CiAL. Sarà parimenti cura prioritaria del Convenzionato comunicare preventivamente a CiAL anche ogni variazione intervenuta nel corso del periodo di validità della convenzione rispetto al bacino servito in termini di comuni (cessazione, aggiunta, rinnovo di deleghe), al fine di permettere la corretta gestione della convenzione stessa nonché l'esatta attribuzione dei flussi di materiale conferito, anche ai fini del riconoscimento dei corrispettivi.

Il Convenzionato promuove, inoltre, direttamente o attraverso il Comune e nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione di cui all'art. 9, forme di controllo e intervento sull'utenza al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio di raccolta e del materiale conferito.

4 MODALITA' E OBIETTIVI DI RACCOLTA

Le modalità del servizio di raccolta sono definite anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio in alluminio di cui al Programma Specifico di prevenzione predisposto da CiAl ai sensi dell'art. 38 del Decreto legislativo 22/97.

Ai fini della determinazione del corrispettivo le parti assumono come riferimento un sistema articolato sulla base del 60% di raccolta differenziata multimateriale con contenitore stradale pluriutenza, 30% di raccolta differenziata multimateriale porta a porta e 10% di raccolta differenziata presso piattaforme (isole ecologiche, stazioni di conferimento, ecc.).

Anche nel caso in cui il servizio sia svolto con modalità diverse per esigenze specifiche del territorio e comunque nel rispetto dei principi d'efficacia, efficienza ed economicità, il corrispettivo applicato sarà convenzionalmente quello di cui al successivo art. 6.

L'avvio e il potenziamento del servizio di raccolta differenziata e delle attività di recupero negli ambiti territoriali sono svolti anche con riferimento agli obiettivi di cui all'art. 24 del Decreto legislativo 22/97, ai Piani Regionali integrati ai sensi dell'art. 42, comma 5, dello stesso Decreto e ai relativi Piani Provinciali.

Ove, per le metodiche di raccolta effettuate, i rifiuti d'imballaggio in alluminio siano raccolti insieme ad altri rifiuti di alluminio, pur se non riconducibili agli imballaggi (f.m.s.), è facoltà del Convenzionato conferire detti materiali congiuntamente, sino al 15% in peso.

5 PIATTAFORME DI CONFERIMENTO E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Il Convenzionato e CiAl concordano la piattaforma presso la quale, rispettivamente rendere disponibili e ritirare i rifiuti di imballaggio in alluminio verificando:

- la disponibilità di autorizzazioni ed il rispetto della normativa vigente;
- il rispetto dell'ambiente ovvero dei principi di sicurezza, igiene ed economicità.

Nell'individuazione della piattaforma, a parità di altre caratteristiche, costituiscono elementi preferenziali, in via indicativa ma non esclusiva:

- l'implementazione del Sistema di Gestione Ambientale con certificazione ISO 14001 e/o registrazione EMAS;
- dotazione di sistemi di separazione dei metalli amagnetici.

La piattaforma individuata potrà essere modificata in accordo tra le parti nel corso della convenzione.

Le convenzioni locali disciplineranno il ritiro dalla piattaforma del rifiuto d'imballaggio in alluminio ovvero f.m.s., che comunque dovrà avvenire entro 7 giorni lavorativi dalla comunicazione di disponibilità di un carico completo.

Nel caso di ritiro dagli 8 giorni e sino a 18 giorni lavorativi dalla comunicazione, il gestore della piattaforma avrà diritto ad applicare una penale pari al 10% del corrispettivo di cui al successivo art. 6. La penale sarà pari al 20% nel caso di ritiro oltre 18 giorni e sino ai 30 giorni. Trascorsi i 30

giorni lavorativi oltre il corrispettivo con penalità del 20%, saranno riconosciuti anche i costi di trasporto ed eventuale smaltimento.

Nel caso il Convenzionato gestisca una raccolta multimateriale, qualsiasi siano le frazioni che la compongono e ne faccia effettuare la selezione presso una piattaforma gestita direttamente o da terzi per suo conto:

- la piattaforma sarà quella ove rendere disponibili e ritirare i rifiuti di imballaggio in alluminio;
- rimarranno a carico del Convenzionato stesso i costi della selezione delle frazioni.

CiAl ed il Convenzionato possono concordare l'organizzazione e la gestione di servizi aggiuntivi. Per quanto riguarda le operazioni di pressatura dei rifiuti d'imballaggio in alluminio effettuate presso la piattaforma concordata, che potranno essere richieste limitatamente alla prima fascia qualitativa, sarà riconosciuto un corrispettivo pari a 38,63 Euro/t.

Nel caso in cui il conferimento avvenga da isole minori, CiAl riconoscerà al Convenzionato un contributo extra-forfetario per i costi di trasporto via nave, quantificato in 25,00 Euro/t, per il quantitativo di rifiuto di imballaggio in alluminio effettivamente conferito, oltre all'eventuale corrispettivo di pressatura.

6 CORRISPETTIVI

I corrispettivi per i servizi di cui ai precedenti art. 3 e 4, con riferimento ai parametri qualitativi indicati all'art. 7, sono riportati nella seguente tabella:

IMBALLAGGI IN ALLUMINIO		
Fascia Qualitativa	Frazioni estranee	Corrispettivo
A	fino al 4 %	368,00 Euro/t
B	oltre il 4 % e fino al 10 %	245,00 Euro/t
C	oltre il 10 % e fino al 15 %	150,00 Euro/t

Oltre il 15% di frazioni estranee non sarà riconosciuto alcun corrispettivo.

I corrispettivi di cui al presente allegato verranno adeguati annualmente secondo quanto previsto nell'Accordo quadro al punto 3.6.

7 PARAMETRI QUALITATIVI

CiAl, direttamente o tramite terzi incaricati, provvederà ad una verifica in contraddittorio del materiale presso la piattaforma all'atto del ritiro ovvero secondo modalità diversamente concordate tra le parti in sede locale. Ai fini della determinazione della fascia qualitativa le f.m.s. non costituiscono frazioni estranee.

Ai fini dell'individuazione del tenore medio di frazioni estranee, le parti stabiliscono l'effettuazione di una verifica di un campione in contraddittorio con costi ed organizzazione a carico di CiAl e supporto logistico-operativo a cura del Convenzionato, secondo le seguenti modalità:

- a) individuazione in contraddittorio del campione rappresentativo che in via generale si assume non inferiore al 5% in peso dell'intera partita da controllare e comunque con un peso minimo

di almeno 100 kg, prelevato in punti diversi della massa secondo i principi della quartatura o altre modalità, se concordate tra le parti;

- b) pesatura del campione individuato;
- c) cernita dei rifiuti di imballaggio in alluminio;
- d) cernita di altri rifiuti in alluminio, non imballaggio (f.m.s.);
- e) pesatura delle frazioni cernite;
- f) la percentuale di impurità sarà calcolata nel seguente modo:

$$\frac{[\text{Peso campione} - (\text{Peso rifiuti di imballaggio cerniti} + \text{Peso f.m.s.})] \times 100}{\text{Peso campione}}$$

Ulteriori verifiche effettuate su richiesta di una delle parti saranno a carico del richiedente.

Le parti concordano che ai fini del riconoscimento del corrispettivo e degli oneri di smaltimento delle frazioni estranee si applica quanto previsto dalla seguente tabella:

IMBALLAGGI IN ALLUMINIO		
Fascia Qualitativa	Frazioni estranee	Oneri di smaltimento
A	fino al 4 %	a carico CiAl
B	oltre il 4% e fino al 10 %	a carico CiAl
C	oltre al 10% e fino al 15 %	a carico del Convenzionato

Nel caso le frazioni estranee siano presenti in misura superiore al 15%, CiAl si riserva la facoltà di respingere l'intero carico conferito.

Nel caso in cui gli oneri di smaltimento siano a carico del Convenzionato, per il ritiro delle frazioni estranee, si applicano le stesse condizioni di ritiro e le penalità di cui al precedente art. 5 o in alternativa CiAl, previa comunicazione dei costi di smaltimento, potrà provvedervi addebitando al convenzionato i costi sostenuti.

8 FATTURAZIONE

Il Convenzionato provvederà ad emettere fattura nei confronti di CiAl con cadenza mensile allegando elenco comprovante i conferimenti effettuati. I pagamenti delle fatture saranno effettuati a 60 giorni data fattura.

9 CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta in termini d'efficacia, efficienza e qualità, CiAl realizza in collaborazione con il Convenzionato ovvero con i comuni serviti, attività ed interventi d'informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in alluminio. Tali interventi saranno correlati al servizio di raccolta attivato nonché ai materiali conferiti e finalizzati all'ottimizzazione della captazione di tutte le tipologie d'imballaggi in alluminio ovvero dei livelli quantitativi e qualitativi ed al contenimento dei costi del servizio di raccolta.

10 ACCORDI VOLONTARI

In conformità ed attuazione di quanto stabilito al punto 6 dell'Accordo Quadro, le parti si danno reciprocamente atto che potranno essere avviate sperimentazioni prioritariamente a livello di bacini territoriali omogenei significativi, anche adottando modalità operative e clausole contrattuali in parziale deroga a quanto stabilito nel presente allegato, finalizzate ad ottimizzare l'integrazione tra raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio in alluminio e la fase di selezione, tenuto anche conto della necessità di razionalizzare al meglio i flussi delle diverse frazioni di rifiuto d'imballaggio nel caso di raccolte multimateriale.

Sempre nell'ambito degli Accordi Volontari di cui al punto 6 dell'Accordo Quadro possono essere definiti accordi integrativi finalizzati, in via indicativa e non esclusiva, all'incremento della resa pro-capite di raccolta, all'estensione della raccolta a nuove tipologie di utenza, all'ampliamento della diffusione dei selettori dei metalli amagnetici, alla separazione degli imballaggi di alluminio dal rifiuto indifferenziato e alla separazione dei noduli di alluminio dalle ceneri pesanti di incenerimento.

CiAl e ANCI concordano sull'opportunità di promuovere workshop di carattere formativo ed informativo, dedicati ai Convenzionati ovvero ai Comuni serviti, finalizzati all'ottimizzazione della raccolta differenziata, della selezione dell'alluminio e della comunicazione locale.

CiAl e ANCI, secondo quanto previsto all'art. 21 comma 4 del Decreto legislativo 22/97 concordano sull'opportunità di supportare a livello locale nell'ambito del progetto Raccolta Solidale di CiAl iniziative finalizzate al sostegno del volontariato sociale, alla responsabilità sociale d'impresa, alla protezione ambientale e allo sviluppo sostenibile.

In particolare le parti s'impegnano a sostenere eventuali richieste strutturate provenienti dal mondo delle organizzazioni non lucrative d'utilità sociale per il supporto di forme di raccolta selettive sussidiarie alla raccolta differenziata propriamente detta.

Le parti ritengono che tali raccolte sussidiarie tendono a massimizzare la captazione degli imballaggi in alluminio e di f.m.s. provenienti dalle comunità, dagli esercizi commerciali e dall'ambito domestico nonché a rendere disponibili nuove e vantaggiose forme di finanziamento delle organizzazioni non lucrative d'utilità sociale, a rafforzare il loro rapporto con il territorio ed in ultima analisi a veicolare la conoscenza del corretto recupero degli imballaggi.

11 SELEZIONE ALLUMINIO DA IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI

11.1 Selezione imballaggi in alluminio da impianti di cernita meccanica e/o incenerimento/recupero energetico di rifiuti urbani indifferenziati

Considerato il criterio informatore dell'attività di gestione dei rifiuti d'imballaggio indicato all'art. 36 del Decreto legislativo 22/97 comma 1, lettera c) ed in attuazione a quanto previsto al punto 3.4 e 3.5 dell'Accordo Quadro, al fine di incentivare il riciclo e recupero dei rifiuti d'imballaggio in alluminio e delle f.m.s. presenti nei rifiuti urbani indifferenziati avviati a trattamento in impianti di cernita meccanica e/o d'incenerimento/recupero energetico, le parti concordano che, previa sottoscrizione di specifico accordo e apposita convenzione tipo, l'alluminio risultante da specifica separazione sarà conferito a CiAl dal gestore dell'impianto con corresponsione di CiAl al gestore stesso di un corrispettivo determinato in ragione della qualità e riciclabilità del materiale conferito.

11.2 Selezione accessori di imballaggi in alluminio da impianti di selezione di altri flussi di imballaggio

Alcune tipologie di rifiuti di imballaggio in alluminio sono conferite unitamente ai rifiuti d'imballaggio di altri materiali di cui sono accessori e sono considerati materiali estranei della materia prima secondaria prodotta.

Al fine di massimizzare l'avvio a riciclo di quegli accessori d'imballaggio in alluminio, quali a titolo esemplificativo tappi e capsule, avviati a trattamento in impianti di selezione meccanica, le parti concordano che, previa sottoscrizione di specifico accordo e apposita convenzione tipo, detti accessori risultanti da specifica separazione saranno conferiti a CiAl dal gestore dell'impianto con corresponsione di CiAl al gestore stesso di un corrispettivo determinato in ragione della qualità e riciclabilità del materiale conferito.

12 RECUPERO ENERGETICO

Con riferimento a:

- la normativa europea EN 1431 che, relativamente agli imballaggi in alluminio, determina che il foglio sottile di alluminio con spessore fino a 50 micron, anche nel segmento accoppiato con prevalenza in peso dell'alluminio, è recuperabile in termini energetici in impianti di termovalorizzazione a standard europeo;
- il punto 3.3 dell'Accordo Quadro

Le Parti concordano che a partire dal 1° gennaio 2004, sui rifiuti di imballaggio in alluminio avviati a recupero energetico vengono applicati opportuni corrispettivi.

In particolare detti corrispettivi vengono applicati agli imballaggi in alluminio, così come definiti nella normativa citata, ove avviati a:

- impianti di incenerimento con recupero di energia, di seguito "incenerimento";
- impianti di produzione di Combustibile derivato da Rifiuti, di seguito "CdR", relativamente alle quantità effettivamente avviate al recupero energetico.

In particolare i corrispettivi saranno riconosciuti, rispettivamente ai gestori degli impianti di incenerimento e di produzione del CdR, sulla base di un plafond annuo di 70 mila Euro.

Tali corrispettivi saranno corrisposti, a quanti convenzionati, per anno solare in relazione sia alle unità impiantistiche sia alle quantità di rifiuti urbani effettivamente avviate alla combustione da ogni singolo impianto.

Le Parti concordano altresì che, al fine di trasferire risorse al recupero degli imballaggi tramite CdR, verrà applicato un coefficiente di riduzione annuale alle quantità di rifiuti urbani avviate agli impianti di incenerimento, al fine di ridurle a zero in modo progressivo e costante, entro il 1° gennaio 2007.

Fatto salvo una quota fissa, in relazione all'acquisizione documentale, i corrispettivi di cui sopra saranno, in ogni caso, ricalcolati annualmente sulla base della ripartizione del plafond annuo tra incenerimento e CdR, nonché sulla base delle quantità recuperate dai singoli impianti nell'anno precedente alle quali saranno sommate le eventuali quantità incrementali (effettuate da impianti esistenti o nuovi), che saranno dichiarate o convenzionate dai gestori degli impianti interessati entro il 20 dicembre dell'anno precedente.

La quantità individuale e complessiva convenzionata o dichiarata sarà vincolante ai fini della fatturazione del corrispettivo che avverrà sempre sulla base delle quantità effettivamente recuperate energeticamente.

Nel caso di impianti di produzione di CdR la convenzione includerà dichiarazione del gestore dell'impianto relativa alla disponibilità di idoneo dispositivo atto alla separazione dei metalli amagnetici, ovvero di impegno ad una sua installazione entro 1 anno dalla data della dichiarazione, nonché dell'impegno alla separazione e conferimento anche a CiAl dei rifiuti di imballaggi in alluminio selezionati; CiAl riconoscerà, sulle quantità di materiale conferito, i corrispettivi, relazionati alla qualità riscontrata, di cui all'Accordo per la selezione e conferimento dell'alluminio in impianti di selezione RU.

La fatturazione, considerate le quantità gestite, verrà effettuata semestralmente, con pagamento a 60 gg., sulla base sia della quota fissa sia delle quantità effettivamente avviate alla combustione ad eccezione della fattura del secondo semestre che terrà conto anche della ripartizione a conguaglio del plafond annuo che sarà approvata dal Comitato di Verifica previsto al punto 8 dell'Accordo Quadro entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Il Comitato di verifica provvederà, nel corso della prima seduta, a definire sia la quota fissa sia le modalità operative e gestionali per il riconoscimento dei corrispettivi di cui sopra.

ACCORDO PER LA SELEZIONE E CONFERIMENTO DELL'ALLUMINIO IN IMPIANTI DI SELEZIONE RU

LE PARTI

PREMESSO CHE

Il Dlgs 5 febbraio 1997 n° 22 prevede:

- all'art. 5 - smaltimento dei rifiuti - che i rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero;
- all'art. 36 - criteri informativi dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio - comma 1 che l'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio si informa anche al seguente principio generale: c) la riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggi destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggi

Anci e Conai hanno sottoscritto l'Accordo Quadro per la raccolta ed il recupero dei rifiuti di imballaggio

L'art. 3 punto 4 del citato Accordo Quadro prevede "per le frazioni metalliche non combustibili avviate all'incenerimento va considerata l'opportunità, a livello locale, di predisporre adeguate strutture di separazione a monte e a valle degli impianti, da concordare con i consorzi interessati anche in termini di costi di installazione e di esercizio";

L'art. 3 punto 5 del citato Accordo Quadro prevede "Le quantità stimate di rifiuti di imballaggio avviate a recupero energetico e quelle ritirate, sulla base di specifico allegato tecnico e delle specifiche convenzioni, a monte e/o a valle dell'impianto giacché avviate al riciclaggio concorrono a tutti gli effetti al raggiungimento degli obiettivi fissati all'art. 37 del decreto legislativo 22/97"

L'Allegato tecnico imballaggi in alluminio all'art. 11.1 dal titolo "Selezione alluminio da impianti trattamento rifiuti" prevede che "Considerato il criterio informatore dell'attività di gestione dei rifiuti d'imballaggio indicato all'art. 36 del DLgs. 22/97 comma 1 lettera c) ed in attuazione a quanto previsto all'art. 3 punto 4 e 5 dell'Accordo Quadro, al fine di incentivare il riciclo e recupero dei rifiuti d'imballaggio in alluminio e delle f.m.s. presenti nei rifiuti urbani indifferenziati avviati a trattamento in impianti di cernita meccanica e/o d'incenerimento/recupero energetico, le Parti concordano che, previa sottoscrizione di specifico accordo e apposita convenzione tipo, l'alluminio risultante da specifica separazione sarà conferito a CiAl dal gestore dell'impianto con corresponsione di CiAl al gestore di un corrispettivo determinato in ragione della qualità e riciclabilità del materiale conferito."

CONSIDERATO CHE

E' possibile separare gli imballaggi in alluminio e f.m.s. da altri rifiuti destinati allo smaltimento o al recupero negli impianti di selezione meccanica, anche a monte di processi di preparazione di CdR e incenerimento rifiuti urbani;

In particolare il DM 5 febbraio 1998 nell'allegato 1 suballegato 1 punto 14 prevede che il processo di produzione di CdR garantisca la riduzione della presenza di materiale metallico.

L'estrazione degli imballaggi in alluminio e f.m.s. è funzionale sia al recupero di materia prima sia alla diminuzione dei rifiuti da inviare a smaltimento.

VISTO CHE

CiAl promuove la separazione degli imballaggi in alluminio e f.m.s. dai rifiuti urbani quale pratica integrativa alla raccolta differenziata, al fine di massimizzare la captazione dell'imballaggio nonché delle frazioni merceologiche similari;

CiAl intende favorire la diffusione dei sistemi di separazione automatica dell'alluminio dai rifiuti, sia attraverso la diffusione delle migliori esperienze tecnico-gestionali sia attraverso supporti di tipo finanziario

LE PARTI CONCORDANO

Art. 1

Le premesse, i considerato ed i visto formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

I gestori d'impianti di trattamento rifiuti urbani, anche integrati con impianti di recupero o smaltimento, s'impegnano ad attuare la separazione della frazione alluminio dagli altri rifiuti, attraverso l'implementazione di processi e tecnologie disponibili, e a conferire detto materiale a CiAl.

La resa del materiale sarà franco partenza, caricamento su mezzo incluso.

Art. 3

CiAl s'impegna a ritirare tutta la frazione alluminio separata e resa disponibile presso gli impianti su tutto il territorio nazionale.

Art. 4

CiAl s'impegna ad avviare la frazione alluminio ritirata ad opportune operazioni di recupero, garantendone il corretto riciclo nel rispetto della normativa vigente, anche tramite trattamenti finalizzati ad una raffinazione dei metalli amagnetici e loro separazione dalle frazioni estranee.

Art. 5

CiAl s'impegna a riconoscere ai gestori degli impianti di trattamento rifiuti urbani i seguenti corrispettivi, con riferimento ai parametri qualitativi indicati al successivo art. 6:

ALLUMINIO DA SELEZIONE RU		
Fascia Qualitativa	Frazioni estranee	Corrispettivo
A	fino al 15 %	150,00 Euro/t
B	dal 15 % al 30 %	125,00 Euro/t
C	dal 30 % al 50 %	100,00 Euro/t
Fuori Fascia	oltre il 50%	0 Euro/t

Nel caso le frazioni estranee siano presenti in misura superiore al 50% CiAl si riserva la facoltà di respingere l'intero carico conferito.

Art. 6

CiAl direttamente o tramite terzi incaricati, provvederà ad una verifica del materiale a destino, invitando il gestore con un anticipo di almeno 48 ore.

La massa destinata alla verifica qualitativa corrisponde al carico completo.

Ai fini dell'effettuazione delle analisi merceologiche si fa riferimento all'Allegato Tecnico imballaggi in alluminio art. 7

Ai fini della determinazione della fascia qualitativa le f.m.s. non costituiscono frazioni estranee.

CiAI, direttamente o tramite terzi, invierà al gestore il risultato della verifica relativa al carico ricevuto entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

Le Parti concordano che, ai fini del riconoscimento del corrispettivo e degli oneri di smaltimento delle frazioni estranee, si applica quanto previsto dalla seguente tabella

ALLUMINIO DA SELEZIONE RU		
Fascia Qualitativa	Frazioni estranee	Oneri di smaltimento
A	fino al 15 %	a carico CiAI
B	dal 15 % al 30 %	a carico del gestore
C	dal 30 % al 50 %	a carico del gestore
Fuori Fascia	oltre il 50%	facoltà di respingere

Art. 7

Nel caso in cui gli oneri di smaltimento siano a carico del convenzionato, per il ritiro delle frazioni estranee, si applicano le stesse condizioni di ritiro e le penalità di cui al punto 5 dell'Allegato Tecnico o in alternativa CiAI, previa comunicazione dei costi di smaltimento, potrà provvedervi addebitando al convenzionato i costi sostenuti.

Art. 8

Le modalità di ritiro di carichi completi del materiale oggetto dell'accordo saranno concordate tra CiAI e il gestore, comunque non oltre 15 gg. dalla comunicazione di disponibilità del carico;

Art. 9

Il convenzionato provvederà ad emettere fattura nei confronti di CiAI con cadenza mensile salvo diversi obblighi di legge. Pagamenti delle fatture saranno effettuati a 60 giorni data fattura fine mese.

Art. 10

Il corrispettivo subirà adeguamenti annuali nella misura del 20% del parametro di adeguamento generale previsto all'Accordo Quadro, punto 3.6

Art. 11

Per dare attuazione al presente Accordo, le Parti definiscono e concordano una Convenzione tipo che sarà sottoscritta da CIAL e dai gestori. Le Parti s'impegnano a comunicare dell'opportunità del presente Accordo ai gestori potenzialmente interessati, anche attraverso l'organizzazione di workshop dedicati.

Roma, 14 dicembre 2004

ACCORDO PER LA SELEZIONE DELL'ALLUMINIO DALLE CENERI PESANTI E SCORIE DI IMPIANTI INCENERIMENTO RU

LE PARTI

PREMESSO CHE

La Direttiva europea 2000/76/CE del 4 dicembre 2000 sull'incenerimento dei rifiuti all'art. 9 prevede che i residui, tra cui le ceneri pesanti e scorie, siano riciclati, se del caso, direttamente nell'impianto o al di fuori di esso in conformità della pertinente normativa comunitaria;

Il Dlgs 5 febbraio 1997 n° 22 prevede:

- all'art. 5 - smaltimento dei rifiuti - che i rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero;
- all'art. 36 - criteri informativi dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio - comma 1 che l'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio si informa anche al seguente principio generale: c) la riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggi destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggi.

Anci e Conai hanno sottoscritto l'Accordo Quadro per la raccolta ed il recupero dei rifiuti di imballaggio.

L'art. 3 punto 4 del citato Accordo Quadro prevede: "per le frazioni metalliche non combustibili avviate all'incenerimento va considerata l'opportunità, a livello locale, di predisporre adeguate strutture di separazione a monte e a valle degli impianti, da concordare con i consorzi interessati anche in termini di costi di installazione e di esercizio";

L'art. 3 punto 5 del citato Accordo Quadro prevede: "Le quantità stimate di rifiuti di imballaggio avviate a recupero energetico e quelle ritirate, sulla base di specifico allegato tecnico e delle specifiche convenzioni, a monte e/o a valle dell'impianto giacché avviate al riciclaggio concorrono a tutti gli effetti al raggiungimento degli obiettivi fissati all'art. 37 del decreto legislativo 22/97"

L'Allegato tecnico imballaggi in alluminio all'art. 11.1 dal titolo "Selezione alluminio da impianti trattamento rifiuti" prevede che "Considerato il criterio informatore dell'attività di gestione dei rifiuti d'imballaggio indicato all'art. 36 del D.Lgs. 22/97 comma 1 lettera c) ed in attuazione a quanto previsto all'art. 3 punto 4 e 5 dell'Accordo Quadro, al fine di incentivare il riciclo e recupero dei rifiuti d'imballaggio in alluminio e delle f.m.s. presenti nei rifiuti urbani indifferenziati avviati a trattamento in impianti di cernita meccanica e/o d'incenerimento/recupero energetico, le Parti concordano che, previa sottoscrizione di specifico accordo e apposita convenzione tipo, l'alluminio risultante da specifica separazione sarà conferito a CiAl dal gestore dell'impianto con corresponsione di CiAl al gestore di un corrispettivo determinato in ragione della qualità e riciclabilità del materiale conferito."

CONSIDERATO CHE

E' possibile estrarre l'alluminio dalle ceneri pesanti degli impianti di incenerimento, sia direttamente presso gli stessi impianti di incenerimento sia presso piattaforme di trattamento delle ceneri pesanti;

Tale pratica è diffusa in diversi paesi dell'Unione Europea;

Insieme agli imballaggi in alluminio si può favorire anche il recupero di altri beni in alluminio, non distinguibili dai primi a causa delle deformazioni indotte dall'elevata temperatura;

L'estrazione dell'alluminio, così come degli altri metalli, è funzionale anche al recupero della frazione inerte delle ceneri pesanti;

VISTO CHE

CiAI intende promuovere l'estrazione dell'alluminio dalle ceneri pesanti quale pratica integrativa alla raccolta differenziata, al fine di massimizzare la captazione dell'imballaggio nonché delle frazioni merceologiche similari;

CiAI intende favorire la diffusione dei sistemi di separazione automatica dell'alluminio dalle ceneri pesanti e scorie, sia attraverso la diffusione delle migliori esperienze tecnico-gestionali sia attraverso supporti di tipo finanziario

LE PARTI CONCORDANO

Art. 1

Le premesse, i considerato ed i visto formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

I gestori d'impianti d'incenerimento di rifiuti urbani ovvero i gestori delle piattaforme di trattamento ceneri pesanti e scorie provenienti da inceneritori di rifiuti urbani s'impegnano ad attuare la separazione della frazione "alluminio" dalle ceneri pesanti e scorie, attraverso l'implementazione di processi e tecnologie disponibili, e a conferire detto materiale a CiAI. La resa del materiale sarà franco partenza, caricamento su mezzo incluso, su tutto il territorio nazionale, salvo specifici vincoli normativi.

Art. 3

CiAI s'impegna ad avviare la frazione "alluminio" ritirata ad opportune operazioni di recupero, garantendone il corretto riciclo nel rispetto della normativa vigente, anche tramite trattamenti finalizzati ad una raffinazione dei metalli amagnetici e loro separazione dalle frazioni estranee.

Art. 4

CiAI s'impegna a riconoscere ai gestori degli impianti d'incenerimento di rifiuti urbani ovvero ai gestori delle piattaforme di trattamento ceneri pesanti e scorie i seguenti corrispettivi, con riferimento ai parametri qualitativi indicati al successivo art. 5:

ALLUMINIO DA CENERI PESANTI E SCORIE D'INCENERIMENTO RU		
Fascia Qualitativa	Frazioni estranee	Corrispettivo
A	fino al 15 %	150,00 Euro/t
B	dal 15 % al 30 %	140,00 Euro/t
C	dal 30 % al 50 %	130,00 Euro/t
Fuori Fascia	oltre il 50%	0 Euro/t

I corrispettivi indicati si riferiscono a materiali conferiti con umidità non superiore al 15%. Nel caso in cui l'umidità ecceda il 15% e non superi il 25% verrà riconosciuto il 75% del corrispettivo.

Nel caso le frazioni estranee siano presenti in misura superiore al 50% CiAI si riserva la facoltà di respingere l'intero carico conferito.

I gestori di piattaforme di trattamento ceneri pesanti e scorie provenienti da inceneritori di rifiuti urbani, previa informativa a CiAl, potranno decidere di attribuire al gestore dell'impianto di incenerimento produttore delle ceneri pesanti e scorie fino al 30% del corrispettivo a titolo di incentivo al recupero dell'alluminio.

Art. 5

CiAl direttamente o tramite terzi incaricati, provvederà ad una verifica del materiale a destino, invitando il gestore con un anticipo di almeno 48 ore.

La massa destinata alla verifica qualitativa corrisponde al carico completo.

Ai fini dell'individuazione del tenore medio di frazioni estranee, le parti stabiliscono l'effettuazione di una verifica secondo le seguenti modalità::

- 1) Dal materiale in mucchio asciutto e dopo aver eseguito un esame visivo, viene prelevata in diversi punti del mucchio, tramite sonda a tubo, una quantità di materiale di minimo 100 kg, che rappresenti la qualità media del carico, comprensiva di eventuali materiali estranei;
- 2) individuazione del campione rappresentativo che in via generale si assume con un peso minimo di almeno 10 kg, ricavato dal materiale risultante dal punto 1, secondo i principi della quartatura o altre modalità, se concordate tra le parti;
- 3) pesatura del campione individuato - CMP;
- 4) cernita di eventuali metalli magnetici tramite magnete, funzionale alle cernite successive;
- 5) cernita dei noduli di alluminio (ovvero aventi aspetto) - ALU;
- 6) cernita di altri metalli non ferrosi (rame, ottone) - ANF;
- 7) pesatura delle frazioni cernite;
- 8) la percentuale di frazioni estranee sarà calcolata nel seguente modo

$$\frac{[\text{Peso CMP} - (\text{Peso ALU} + \text{Peso ANF})] \times 100}{\text{Peso CMP}}$$

- 9) CiAl provvederà ad annotare su apposito attestato il peso delle singole frazioni. Sull'attestato riportante i risultati analitici dell'analisi merceologica verranno evidenziati i dati relativi alle seguenti frazioni: peso CMP - peso e % in peso metalli magnetici - peso e % in peso ALU - peso e % in peso ANF - peso e % in peso frazioni estranee;

CiAl, direttamente o tramite terzi, invierà al gestore il risultato della verifica relativa al carico ricevuto entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del carico.

Le Parti concordano che, ai fini del riconoscimento del corrispettivo e degli oneri di smaltimento delle frazioni estranee, si applica quanto previsto dalla seguente tabella

ALLUMINIO DA CENERI PESANTI E SCORIE D'INCENERIMENTO RU		
Fascia Qualitativa	Frazioni estranee	Oneri di smaltimento
A	fino al 15 %	a carico CiAl
B	dal 15 % al 30 %	a carico CiAl
C	dal 30 % al 50 %	a carico del gestore
Fuori Fascia	oltre il 50%	facoltà di respingere

Art. 6

Nel caso in cui gli oneri di smaltimento siano a carico del Convenzionato, per il ritiro delle frazioni estranee, si applicano le stesse condizioni di ritiro e le penalità di cui al punto 5 dell'Allegato Tecnico CiAl o in alternativa CiAl, previa comunicazione dei costi di smaltimento, potrà provvedervi addebitando al Convenzionato i costi sostenuti.

Art. 7

Le modalità di ritiro di carichi completi della frazione alluminio saranno concordate tra CiAl e il gestore, comunque non oltre 10 gg. dalla comunicazione di disponibilità del carico;

Art. 8

Il convenzionato provvederà ad emettere fattura nei confronti di CiAl con cadenza mensile salvo diversi obblighi di legge. I Pagamenti delle fatture saranno effettuati a 60 giorni data fattura fine mese.

Art. 9

Il corrispettivo subirà adeguamenti annuali nella misura del 20% del parametro di adeguamento generale previsto all'Accordo quadro punto 3.6.

Art. 10

Per dare attuazione al presente Accordo, le Parti definiscono e concordano una convenzione tipo che sarà sottoscritta da CIAL e dai gestori. Le Parti s'impegnano a comunicare dell'opportunità del presente Accordo ai gestori potenzialmente interessati, anche attraverso l'organizzazione di workshop dedicati.

Roma, 14 dicembre 2004

ACCORDO PER IL RECUPERO DI TAPPI E CAPSULE IN ALLUMINIO

LE PARTI

PREMESSO CHE

Anci e Conai hanno sottoscritto l'Accordo Quadro per la raccolta ed il recupero dei rifiuti di imballaggio;

L'Allegato Tecnico imballaggi in alluminio all'art. 11.2 dal titolo "Selezione accessori di imballaggi in alluminio da impianti di selezione di altri flussi di imballaggio" prevede che "Considerato che alcune tipologie d'imballaggio in alluminio sono conferite unitamente ai rifiuti d'imballaggi d'altri materiali di cui sono accessori e che sono considerati materiali estranei della materia prima secondaria prodotta.

Al fine di massimizzare l'avvio a riciclo di quegli accessori d'imballaggio in alluminio, quali a titolo esemplificativo tappi e capsule, avviati a trattamento in impianti di selezione meccanica, le Parti concordano che, previa sottoscrizione di specifico accordo e apposita convenzione tipo, detti accessori d'imballaggio in alluminio risultanti da specifica separazione saranno conferiti a CiAl dal gestore dell'impianto con corresponsione di CiAl al gestore di un corrispettivo determinato in ragione della qualità e riciclabilità del materiale conferito."

CONSIDERATO CHE

Sono accessori di imballaggio e quindi imballaggi in alluminio a tutti gli effetti, i tappi e le capsule in alluminio, prevalentemente applicati su contenitori per liquidi;

Il Consorzio Imballaggi Alluminio include nella base di calcolo per la determinazione degli obiettivi di cui all'art. 37 comma 1 del D.Lgs. 22/97 gli accessori di imballaggio, quali i tappi e le capsule;

Unitamente ai contenitori per liquidi vengono conferiti in raccolta differenziata anche i relativi tappi e capsule in alluminio;

VISTO CHE

I rifiuti di tappi e capsule sono considerati materiali estranei della materia prima secondaria prodotta nel processo di riciclo dei contenitori per liquidi non in alluminio;

Detti tappi e capsule vengono normalmente separati dal flusso dei contenitori per liquidi;

LE PARTI CONCORDANO

Art. 1

Le premesse, i considerato ed i visto formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

I gestori d'impianti di selezione, di seguito "gestori" di contenitori per liquidi provenienti da raccolta differenziata s'impegnano ad attuare la separazione dei tappi e capsule in alluminio e a conferire detto materiale a CiAl.

La resa del materiale sarà franco partenza, caricamento su mezzo incluso.

Art. 3

I gestori garantiscono che i rifiuti di tappi e capsule, provenienti da processi di trattamento per la produzione di materie prime secondarie di contenitori per liquidi dotati di apposita unità di frantumazione (p.e. mulino a martelli, frantumatore a cilindri), sono sottoposti ad una seconda fase di lavorazione dedicata alla riduzione delle notevoli quantità di frazioni estranee, al fine di massimizzare l'asportazione del vetro e della plastica/gomma incorporati.

Art. 4

Il materiale predisposto secondo quanto indicato all'art. 3 conterrà una frazione di vetro non superiore al 10% in peso.

Verrà respinto da CiAI, con costi di trasporto a carico del gestore, il materiale non sottoposto alla seconda fase di lavorazione dedicata alla riduzione della frazione estranea.

Art. 5

CiAI provvederà ad effettuare periodicamente, direttamente o tramite terzi all'uopo incaricati, a proprie spese c/o l'impianto di selezione del gestore, l'analisi merceologica tesa a permettere una classificazione qualitativa per la definizione del corrispettivo; della data d'esecuzione dell'analisi sarà informato il gestore, tramite opportuna nota scritta, con un anticipo di almeno 48 ore.

CiAI, direttamente o tramite terzi, invierà al gestore il risultato della verifica relativa al carico esaminato entro 7 giorni lavorativi dalla data di esecuzione dell'analisi.

E' facoltà del gestore, qualora nel semestre successivo alla prima determinazione di qualità non siano avvenute altre analisi, richiedere di effettuare un'ulteriore analisi merceologica.

Qualora questa determini l'attribuzione di una fascia qualitativa migliore di quella precedentemente applicata, dalla data della verifica sarà applicato il relativo corrispettivo; qualora invece determini l'attribuzione di una fascia qualitativa inferiore di quella precedentemente applicata, dalla data della verifica sarà applicato il relativo corrispettivo con costo dell'analisi merceologica a carico del gestore.

Art. 6

L'analisi merceologica sarà effettuata su un carico utile concordato.

Dal materiale in mucchio asciutto e dopo aver eseguito un esame visivo, viene prelevata in diversi punti del mucchio, tramite sonda a tubo, una quantità di rifiuti di capsule e tappi di minimo 25 kg, che rappresenti la qualità media del carico comprensiva di eventuali materiali estranei.

Il campione così determinato, dopo pesatura, viene steso su superficie pulita e separato manualmente nelle seguenti frazioni: Tappi e Capsule in alluminio, - Vetro - Altri (plastica, gomma e altro)

Nella frazione Tappi e Capsule in alluminio vengono inclusi sottotappi, guarnizioni e salvagocce se solidali con i tappi in alluminio.

Si provvederà ad annotare il peso delle singole frazioni su apposito attestato.

Art. 7

Sull'attestato riportante i risultati analitici dell'analisi merceologica verranno evidenziati i dati relativi alle seguenti frazioni: massa campione - peso e % in peso frazione Tappi in alluminio - peso e % in peso frazione Vetro - peso e % in peso frazione Altri (plastica, gomma e altro)

Art.8

CiAI s'impegna a riconoscere ai gestori conferenti tappi e capsule in alluminio i seguenti corrispettivi, con riferimento ai parametri qualitativi indicati al successivo art. 9:

TAPPI E CAPSULE IN ALLUMINIO		
Fascia Qualitativa	Frazioni estranee	Corrispettivo
A	fino al 15 %	150,00 Euro/t
B	dal 15 % al 35 %	114,00 Euro/t
Fuori Fascia	oltre il 35%	0 Euro/t

CiAl si impegna a riconoscere un incremento pari a 25 Euro/t, addizionale al corrispettivo determinato, su materiale di fascia qualitativa A se qualitativamente conferibile direttamente a impianti di riciclo.

Una volta determinato il corrispettivo questo avrà validità sino a nuova rideterminazione, in considerazione del fatto che il convenzionato ha facoltà di partecipare alle operazioni di cui all'art. 5, non è prevista controverifica dei dati acquisiti e comunicati.

Il corrispettivo determinato in base alla fascia qualitativa include il ritiro di tutta la frazione vetrosa da effettuarsi a cura ed onere del gestore.

Nel caso le frazioni estranee siano presenti in misura superiore al 35% CiAl si riserva la facoltà di respingere l'intero carico conferito.

Art. 9

Le Parti concordano che, ai fini del riconoscimento del corrispettivo e degli oneri di smaltimento delle frazioni estranee, si applica quanto previsto dalla seguente tabella, sulla base della risultanza della somma del valore % in peso della frazione Vetro e del valore % in peso della frazione Altri, individuati secondo l'art. 6:

TAPPI E CAPSULE IN ALLUMINIO		
Fascia Qualitativa	Frazioni estranee	Oneri di smaltimento
A	fino al 15 %	a carico CiAl
B	dal 15 % al 35 %	a carico CiAl
Fuori Fascia	oltre il 35%	Facoltà di respingere

Art. 10

CiAl farà in modo che la selezione di tappi e capsule avvenga, per quanto possibile, per partite omogenee di materiale proveniente da singoli convenzionati; così che le frazioni in vetro risultanti dalla selezione siano separatamente stoccate.

CiAl, anche attraverso terzi incaricati, invierà al gestore comunicazione d'invito al ritiro della frazione vetro.

Il gestore dovrà provvedere al ritiro franco centro 15 gg. dall'invio della comunicazione.

La resa del materiale sarà franco partenza centro CiAl, caricamento su mezzo incluso.

Nel caso in cui il gestore non provveda al ritiro della frazione vetro entro il termine stabilito, ovvero nel caso in cui gli oneri di smaltimento siano a carico del convenzionato, per il ritiro delle frazioni estranee, si applicano le stesse condizioni di ritiro e le penalità di cui al punto 5 dell'Allegato Tecnico o in alternativa CiAl, previa comunicazione dei costi di smaltimento, potrà provvedervi addebitando al convenzionato i costi sostenuti.

Art. 11

Il corrispettivo subirà adeguamenti annuali nella misura del 20% del parametro di adeguamento generale previsto all'Accordo quadro, punto 3.6.

Art. 12

Per dare attuazione al presente Accordo, le Parti definiscono e concordano una Convenzione tipo che sarà sottoscritta da CIAL e dai gestori. Le Parti s'impegnano a comunicare dell'opportunità del presente Accordo ai gestori potenzialmente interessati, anche attraverso l'organizzazione di workshop dedicati.

Roma, 14 dicembre 2004